

telefono 091 814 17 11  
fax 091 814 17 19  
e-mail di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.11  
carla.biasca@ti.ch

Ai  
Municipi dei Comuni ticinesi

*Tramite portale AC*

Bellinzona  
27 maggio 2019



Ns. riferimento  
CB/DJ

Vs. riferimento

### **Circolare SEL n. 20190527-6**

#### **Modifica della Legge organica comunale (LOC) e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI) Abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici**

Signore e Signori Sindaco e Municipali,  
Signore e Signori Segretari comunali,

come preannunciato con la comunicazione e-mail del 5 marzo u.s., vi informiamo sulla seguente revisione della Legge organica comunale (LOC), del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI). Al proposito rinviamo alla pubblicazione sul BU 10/2019 del 5 marzo 2019 (allegata), al Messaggio governativo 7433 del 27 settembre 2017 e al Rapporto della Commissione della Legislazione R7433 del 6 novembre 2018.

**La revisione entrerà in vigore il prossimo 1. luglio 2019**, contestualmente ai nuovi articoli LOC sulla gestione finanziaria dei Comuni e sul nuovo modello contabile MCA2 (cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019 – Messaggio governativo n. 7553 del 27 giugno 2018) e al relativo nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC – cfr. BU 22/2019 del 24 maggio 2019).

La revisione è conseguente all'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), sempre a far tempo dal 1. luglio 2019. Gli elementi essenziali che la caratterizzano sono questi:

- **abrogazione** dell'attuale Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
- **inserimento** degli articoli della LMSP ancora attuali e con i dovuti adeguamenti nelle leggi settoriali, e meglio:
  - **nella Legge organica comunale (LOC)** - Nel Titolo VII LOC sono stati collocati, in due distinti "pacchetti", gli articoli concernenti:

- le Aziende comunali (finora denominate Aziende municipalizzate) - **n. art. 192b - 192e LOC<sup>1</sup>, n. art. 217 cpv. 1 LOC**; a questi articoli sono correlate le modifiche degli artt. 9, 13, 91, 110, i nuovi artt. 169, 172, 175, 179, 180 LOC<sup>2</sup>, la modifica dell'art. 5a RALOC e il n. art. 50a RALOC, nonché il Capitolo nono del nuovo RGFC
- l'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune - **n. art. 192a LOC**; a questo articolo sono correlate le modifiche degli artt. 13, 31, 61, 75, 76 LOC
- lo strumento giuridico della concessione - **n. art. 193f - 193i LOC, n. art. 217 cpv. 2 LOC**; a questi articoli sono legate le modifiche degli artt. 13, 31, 61, 75, 76 LOC
- **nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI) – Sono state inserite in questa legge le norme concernenti il settore della distribuzione dell'energia elettrica finora nella LMSP: n. art. 13a, 13b, 13c, 17 e 22 LA-LAEI.**

Per facilitare il vostro compito, sono stati preparati dei documenti nei quali si illustrano i contenuti fondamentali delle modifiche e i **passi da eventualmente intraprendere a livello comunale per la loro concretizzazione**. Ringraziamo i colleghi dell'Ufficio energia del DFE per la redazione dell'Allegato 3 relativo alle modifiche della LA-LAEI.

Oltre agli stralci del **BU 10/2019 del 5 marzo 2019**, allegati vi sono pertanto trasmessi i seguenti documenti:

- **Allegato 1 - Aziende comunali - Linee guida per l'applicazione delle nuove norme LOC e RALOC**  
**Allegato 1.1 - Modelli di articoli di Regolamento sulle Aziende da se del caso adeguare alle puntuali esigenze comunali**
- **Allegato 2 - Concessioni e assunzioni di servizi pubblici - Linee guida per l'applicazione delle nuove norme LOC**
- **Allegato 3 - Nuove norme LA-LAEI concernenti il settore dell'approvvigionamento elettrico.**

Ci sembra importante sottolineare che la revisione risponde in larga parte alle aspettative emerse in occasione della consultazione dei Comuni del 2016<sup>3</sup>.

Sulla tempistica e sulle modalità di adeguamento attiriamo la vostra attenzione su quanto segue:

- il termine di adeguamento dei regolamenti comunali alle nuove norme sulle **Aziende comunali** è il **31 dicembre 2021 (n. art. 217 cpv. 1 LOC e n. art. 50a RALOC)**.  
Nell'Allegato 1.1 trovare alcuni esempi di articoli che potrete usare come modello da adattare alle puntuali esigenze delle vostre Aziende. Un adeguamento più tempestivo da parte vostra vi permetterebbe però di utilizzare prima gli interessanti nuovi strumenti operativi per le Aziende,

<sup>1</sup> Con l'indicazione **n. art. ... LOC/LA-LAEI/RALOC** s'intende: **nuovo articolo LOC/LA-LAEI/RALOC**.

<sup>2</sup> Gli artt. 110, 169, 175, 172, 110 LOC, pure riferiti alle Aziende comunali, sono stati adottati il 10 dicembre 2018 dal Gran Consiglio, contestualmente alle nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile (cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019), che entreranno in vigore il 1. luglio 2019.

<sup>3</sup> Per maggiori informazioni sulla consultazione rinviamo al Messaggio governativo 7433 del 27 settembre 2017, e meglio: punti I.3; II 2.1.1. pag. 25 e segg.; II 2.1.1 pag. 38; II 2.2. pag. 49.

quali le deleghe per investimenti alle Direzioni, ai servizi e alle Commissioni amministrative, inoltre di aggiornare l'organizzazione stessa delle Aziende.

- In linea di principio non dovrebbero richiedere aggiornamenti dei regolamenti comunali le nuove norme LOC in materia di **concessioni di servizio pubblico e di assunzione di servizi pubblici**, direttamente applicabili. Ricordiamo al proposito che i nuovi articoli sulle concessioni (salvo quelli sulle contestazioni) **non** sono applicabili alle concessioni in essere (**n. art. 217 cpv. 2 LOC**), per le quali rimangono in via transitoria di riferimento fino alla loro scadenza gli attuali articoli della LMSP che saranno consultabili nella Raccolta Ufficiale delle leggi del Canton Ticino in calce alla LOC.

In questi giorni è stato pubblicato (cfr. BU 22/2019 del 24 maggio 2019) il nuovo Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC) che - oltre a concretizzare l'adozione del nuovo Modello contabile armonizzato (MCA2) - contiene alcune disposizioni di gestione finanziaria relative alle Aziende comunali (Capitolo nono). Nell'Allegato 1 sono date le relative spiegazioni. Il RGFCC entrerà pure in vigore il 1. luglio 2019, ad eccezione delle disposizioni strettamente legate al piano dei conti, che saranno applicabili in modo scaglionato a dipendenza dell'anno di adozione del nuovo piano dei conti MCA2 da parte dei singoli comuni (**n. art. 215 cpv. 2 LOC e norma transitoria del nuovo RGFCC**).

Vi informiamo infine, d'intesa con l'Unione dei Segretari comunali ticinesi (USCTi), che avremo modo di orientare nuovamente i Segretari comunali sulle nuove norme in occasione di un momento informativo del prossimo ottobre, contestualmente all'annuale Assemblea dei Segretari comunali.

Restiamo a disposizione per eventuali vostre domande e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

#### PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

Il Capo Ufficio della  
gestione finanziaria

J. Derighetti

#### Allegati:

- Stralci BU 10/2019 del 5 marzo 2019 e BU 22/2019 del 24 maggio 2019
- **Allegato 1** - Aziende comunali - Linee guida per l'applicazione delle nuove norme LOC e RALOC
  - Allegato 1.1** - Modelli di articoli di Regolamento da poi adeguare alle puntuali esigenze
- **Allegato 2** - Concessioni e assunzioni di servizi pubblici - Linee guida per l'applicazione della nuove norme LOC
- **Allegato 3** - Nuove norme LA-LAEI concernenti il settore dell'approvvigionamento elettrico.

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Ufficio energia del Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-energia@ti.ch);
- Servizi generali del Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch);
- Unione dei Segretari comunali ticinesi, per il tramite del Presidente (massimo.demenga@mendrisio.ch).

---

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 145  
Bellinzona, 5 marzo

10/2019

---

## **Legge** **organica comunale del 10 marzo 1987; modifica** (del 10 dicembre 2018)

### IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 giugno 2018 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOC**

**Art. 13 cpv. 1 lett. c)**

c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta;

**Art. 38 cpv. 2, ultima frase**

<sup>2</sup>(...)

È riservato l'art. 177 cpv. 3.

**Art. 72 cpv. 1**

<sup>1</sup>La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 179, 181 e seguenti.

**Pericolo generale. Prestazioni obbligatorie**

**Art. 109 cpv. 3 (nuovo)**

<sup>3</sup>Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.

**Art. 110 cpv. 1 lett. c, m (nuova), cpv. 3 e 4 (nuovi)**

<sup>1</sup>(...)

c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del comune;

m) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere b) e c).

<sup>3</sup>Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi diritto di firma collettiva con il sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.

<sup>4</sup>Il municipio formalizza in una direttiva interna le procedure di incasso e pagamento di cui alle lettere b) e c) del cpv. 1.

#### Art. 115

Abrogato

### TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

#### Capitolo I Principi generali

##### Principi

**Art. 151** <sup>1</sup>La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle entrate.

<sup>2</sup>La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

<sup>3</sup>Salvo deroghe accordate dal Consiglio di Stato, il periodo contabile dei comuni si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di applicazione del presente titolo.

##### Piano finanziario

**Art. 152** <sup>1</sup>A supporto di una corretta gestione delle finanze il comune si dota di un piano finanziario. Per i comuni con meno di 500 abitanti il piano finanziario è facoltativo.

<sup>2</sup>Il municipio lo sottopone per informazione e discussione al legislativo comunale con messaggio municipale.

<sup>3</sup>Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al legislativo quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti progetti di investimento, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.

<sup>4</sup>Il regolamento comunale può prevedere aggiornamenti più frequenti del piano finanziario.

##### Modello contabile armonizzato

**Art. 153** La contabilità dei comuni ticinesi è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

#### Capitolo II Struttura del modello contabile

##### Elementi del modello contabile

**Art. 154** Gli elementi del modello contabile sono il bilancio, il conto economico, il conto degli investimenti e l'allegato.

##### Bilancio

**Art. 155** <sup>1</sup>Il bilancio è formato dagli attivi e dai passivi esistenti al momento della chiusura annuale dei conti.

<sup>2</sup>Gli attivi sono suddivisi in beni patrimoniali e beni amministrativi.

<sup>3</sup>I passivi sono suddivisi in capitale dei terzi e capitale proprio.

**Conto economico** **Art. 156** <sup>1</sup>Il conto economico contiene le spese ed i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

<sup>2</sup>Il conto economico presenta:

- a) il risultato dell'attività ordinaria, suddiviso nei risultati delle attività operative e finanziarie;
- b) il risultato dell'attività straordinaria;
- c) il risultato totale d'esercizio, quale somma del risultato ordinario e di quello straordinario. Esso modifica l'eccedenza o il disavanzo di bilancio.

<sup>3</sup>Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari quando non sono prevedibili, non sono influenzabili o controllabili e non fanno parte dell'attività operativa.

**Conto degli investimenti** **Art. 157** <sup>1</sup>Il conto degli investimenti considera le uscite e le entrate del relativo periodo contabile, finalizzati alla costituzione di importanti beni amministrativi con una durata di utilizzo di più anni; va tenuto conto del limite di attivazione stabilito nel regolamento.

<sup>2</sup>Il conto degli investimenti deve indicare l'investimento lordo e netto.

<sup>3</sup>Le entrate per investimenti sono riportate a bilancio direttamente in deduzione del rispettivo bene amministrativo.

**Allegato** **Art. 158** L'allegato è l'insieme dei documenti annessi ai conti che forniscono informazioni supplementari per una loro migliore comprensione. Il regolamento elenca tali documenti.

**Capitale proprio** **Art. 159** <sup>1</sup>Il capitale proprio è costituito dai fondi del capitale proprio, dalle riserve per budget globali, dalle riserve di rivalutazione dei beni patrimoniali, nonché dall'eccedenza o disavanzo di bilancio.

<sup>2</sup>L'eccedenza o disavanzo di bilancio corrisponde alla somma cumulata dei risultati totali d'esercizio degli anni precedenti.

<sup>3</sup>Il disavanzo di bilancio deve essere ammortizzato entro quattro anni.

**Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati** **Art. 160** Il regolamento definisce i servizi che si finanziano integralmente tramite tributi causali in forza del principio di causalità o di leggi speciali. Essi sono gestiti tramite i fondi del capitale proprio.

**Contabilità dei cespiti** **Art. 161** <sup>1</sup>La contabilità dei cespiti fornisce indicazioni dettagliate sull'evoluzione dei beni d'investimento attivati a bilancio.

<sup>2</sup>Essa comprende gli investimenti materiali dei beni patrimoniali e tutti gli investimenti in beni amministrativi.

<sup>3</sup>A bilancio i cespiti possono essere raggruppati secondo quanto stabilito dal regolamento.

### Capitolo III

#### Beni comunali, valutazione, ammortamenti

**Beni amministrativi** **Art. 162** <sup>1</sup>I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo.

<sup>2</sup>I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

- Beni patrimoniali** **Art. 163** <sup>1</sup>I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.
- <sup>2</sup>I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.
- Valutazione dei beni comunali** **Art. 164** <sup>1</sup>I beni patrimoniali sono allibrati a bilancio la prima volta al valore di acquisizione o costruzione netto. In seguito essi sono rivalutati periodicamente secondo quanto stabilito dal regolamento.
- <sup>2</sup>I beni amministrativi sono allibrati a bilancio al valore di acquisizione o costruzione netto, dedotti i relativi ammortamenti. Fanno eccezione le partecipazioni, da valutare tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento.
- <sup>3</sup>Il trapasso di beni patrimoniali nei beni amministrativi e viceversa avviene ai valori del cpv. 1.
- Ammortamenti sui beni amministrativi** **Art. 165** <sup>1</sup>I beni amministrativi sono ammortizzati ogni anno linearmente in base alla durata di utilizzo, secondo quanto stabilito nel regolamento. La spesa di ammortamento deve essere inserita a preventivo.
- <sup>2</sup>I prestiti e le partecipazioni sono ammortizzati secondo la perdita effettiva.
- <sup>3</sup>Se a causa di eventi particolari un bene amministrativo subisce una perdita di valore superiore all'ammortamento ordinario di cui al cpv. 1, va effettuata una conseguente correzione di valore.
- <sup>4</sup>Sui beni amministrativi non possono essere registrati aumenti di valore, riservata l'eccezione dell'art 164 cpv. 2.
- <sup>5</sup>Ammortamenti supplementari non sono ammessi.
- Amministrazione dei beni comunali** **Art. 166** Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicare la consistenza.
- Alienazioni e locazioni di beni comunali** **Art. 167** <sup>1</sup>Alienazioni, affitti e locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.
- <sup>2</sup>Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.
- <sup>3</sup>In casi eccezionali, quando al comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
- <sup>4</sup>Sono riservate disposizioni di leggi speciali.
- Divieto di speculazione** **Art. 168** I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

#### Capitolo IV

#### Atti autorizzativi e procedure

- Preventivo - Contenuto, approvazione** **Art. 169** <sup>1</sup>Il preventivo del conto economico deve essere presentato nella forma stabilita dal regolamento.
- <sup>2</sup>Esso deve contenere le previsioni delle spese e dei ricavi con esplicita indicazione del fabbisogno di imposta. Una previsione del gettito comunale ed il presunto risultato totale d'esercizio sono forniti a titolo informativo.



<sup>3</sup>Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell'espletamento delle sue competenze esecutive.

<sup>4</sup>Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.

<sup>5</sup>Il legislativo comunale esamina il preventivo capitolo per capitolo; la decisione formale avviene sui singoli emendamenti e nel complesso.

**Preventivo -  
Crediti e sor-  
passi**

**Art. 170** <sup>1</sup>I crediti iscritti alle singole voci possono essere impiegati dal municipio solo per il relativo oggetto e fino a concorrenza dell'importo stanziato. Sono riservati i casi di assoluta urgenza. Eventuali sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

<sup>2</sup>I crediti decadono con la chiusura del periodo contabile. È riservato l'art. 169 cpv. 3.

<sup>3</sup>Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, il municipio può effettuare nuove spese non iscritte nel preventivo. Il regolamento fissa i limiti per categoria.

**Assenza di pre-  
ventivo appro-  
vato**

**Art. 171** <sup>1</sup>In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi di assoluta urgenza.

<sup>2</sup>Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al comune fino all'approvazione del preventivo.

<sup>3</sup>Al ripetersi di ritardi nella presentazione dei preventivi il Consiglio di Stato può avviare un'inchiesta amministrativa nei confronti degli organi comunali.

**Previsione di  
spesa globale**

**Art. 172** I Comuni possono derogare dalle disposizioni dell'art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

**Consuntivo**

**Art. 173** <sup>1</sup>Il consuntivo comprende il conto economico, il conto degli investimenti ed il bilancio ed è esaminato e approvato secondo le regole stabilite per il preventivo.

<sup>2</sup>Esso è presentato nella forma e con gli allegati stabiliti dal regolamento.

**Credito di inve-  
stimento**

**Art. 174** <sup>1</sup>Il credito di investimento autorizza il municipio ad effettuare spese per la costituzione di importanti beni amministrativi o patrimoniali con una durata di utilizzo di più anni. Sono richiamate le competenze dell'art. 13.

<sup>2</sup>Il credito di investimento è approvato sulla base della spesa lorda. Il messaggio municipale deve dare indicazione sulle entrate previste o presumibili. Esso può prevedere una clausola di adeguamento del credito al livello dei prezzi.

<sup>3</sup>Il credito di investimento può essere impiegato solo per l'oggetto per il quale è stato stanziato e fino a concorrenza del credito lordo concesso.

<sup>4</sup>I messaggi con proposte di investimenti rilevanti per rapporto all'importanza del comune devono dare sufficienti indicazioni sulle conseguenze dell'investimento per le finanze del comune.

**Credito quadro**

**Art. 175** <sup>1</sup>I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili.

Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.

<sup>2</sup>Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

<sup>3</sup>Il regolamento definisce i presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

**Credito suppletorio, sorpasso di credito**

**Art. 176** <sup>1</sup>Il credito suppletorio è il complemento di un credito di investimento.

<sup>2</sup>Il credito suppletorio deve essere chiesto non appena è accertato un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiore a fr. 20'000.-.

<sup>3</sup>Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata; la medesima può avvenire con messaggio apposito oppure con una specifica risoluzione nel dispositivo di approvazione dei conti consuntivi.

**Moltiplicatore d'imposta - Definizione e approvazione**

**Art. 177** <sup>1</sup>Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

<sup>2</sup>L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

<sup>3</sup>Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

<sup>4</sup>La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

<sup>5</sup>Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 178 cpv. 2.

**Moltiplicatore d'imposta - Criteri di fissazione**

**Art. 178** <sup>1</sup>Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

<sup>2</sup>In presenza di un disavanzo di bilancio il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito dal regolamento.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio il moltiplicatore se il comune non da seguito a quanto stabilito dal cpv. 2.

## Capitolo V

### Controllo finanziario. Gestione della qualità e controllo interno

**Controllo finanziario**

**Art. 179** <sup>1</sup>La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento e da direttive dell'autorità superiore.

<sup>2</sup>Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

<sup>3</sup>Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

<sup>4</sup>Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

**Sistema di gestione della qualità.  
Organo di controllo interno**

**Art. 180** <sup>1</sup>Il municipio può dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

<sup>2</sup>Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.

<sup>3</sup>Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

## TITOLO VI

### Commissione della gestione - Competenze

**Attribuzioni**

**Art. 181** <sup>1</sup>L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 179 cpv. 2.

<sup>2</sup>A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.

<sup>3</sup>La commissione si pronuncia:

a) sul preventivo;

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;

c) sul consuntivo.

<sup>4</sup>La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

**Incompatibilità**

**Art. 182** <sup>1</sup>Non possono far parte della commissione:

a) i membri del municipio ed i supplenti;

b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;

c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.

Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

<sup>2</sup>Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.

**Collisione**

**Art. 183** <sup>1</sup>Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

<sup>2</sup>Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

**Rapporto**

**Art. 184** <sup>1</sup>La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l'art. 71.

<sup>2</sup>Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio comunale.

<sup>3</sup>L'assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

### **Art. 185**

Abrogato

### **Art. 192e cpv. 1, seconda frase**

<sup>1</sup>(...)

È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive superiori.

**Introduzione  
MCA2**

**Art. 215** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede all'introduzione del nuovo modello contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2) in tutti i comuni, stabilendo i tempi e le modalità ed emanando le necessarie direttive.

<sup>2</sup>Nel caso di introduzione a tappe, per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino a quel momento, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2. In questi ambiti restano in vigore le normative precedenti.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio Stato stabilisce la data e le modalità di entrata in vigore.

Bellinzona, 10 dicembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede:

**ordina:**

La modifica 10 dicembre 2018 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Legge  
organica comunale del 10 marzo 1987; modifica****Legge  
cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento  
elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI); modifica****Legge  
sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907;  
abrogazione**

(del 19 novembre 2018)

**IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio 27 settembre 2017 n. 7433 del Consiglio di Stato,

**decreta:****I.**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOC**

**Art. 9 cpv. 4**

<sup>4</sup>Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.

**Art. 13 cpv. 1 lett. c) e m) (nuova), cpv. 2**

- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore
- m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa;

<sup>2</sup>Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e, g, h e l del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.

**Art. 16 cpv. 2**

<sup>2</sup>La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende comunali.

**Art. 31 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

**Art. 61 cpv. 2**

<sup>2</sup>Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

**Art. 75 cpv. 1**

<sup>1</sup>Sono soggette a referendum le risoluzioni del consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e agli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

**Art. 76 cpv. 1**

<sup>1</sup>Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i e m dell'art. 13 e degli articoli 192a e 193f, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

**Art. 91 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l'articolo 192c.

**Art. 110 cpv. 1 lett. h) e ultima frase del cpv. 1**

h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi.

(...)

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, h e i.

**Art. 136** Ai dipendenti delle aziende comunali si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

**Art. 152 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il municipio presenta ogni anno all'assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende comunali.

**Art. 157 cpv. 2 e cpv. 3 (nuovo)**

<sup>2</sup>Esso tiene conto di spese e ricavi derivanti da leggi, regolamenti, convenzioni e ordinanze, inoltre da impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, nell'espletamento delle sue competenze esecutive; esso autorizza le spese per compiti senza base legale.

<sup>3</sup>Ex cpv. 2

**Art. 164a** <sup>1</sup>I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.

<sup>2</sup>Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.

<sup>3</sup>Il regolamento d'applicazione definisce presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.

**Art. 171c** I comuni possono derogare dalle norme contabili degli articoli da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale e supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

TITOLO VII

Capitolo I

**Regolamenti, ordinanze**

(nuovo prima dell'articolo 186)

Capitolo II

**Assunzione di servizi di interesse comunale; aziende comunali**

(nuovo prima dell'articolo 192a)

a) Assunzione di servizi di interesse comunale

**Art. 192a (nuovo)** <sup>1</sup>Nei limiti della costituzione e delle leggi, il comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.

<sup>2</sup>L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.

b) Aziende comunali  
Principio

**Art. 192b (nuovo)** <sup>1</sup>Il comune ha facoltà di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

<sup>2</sup>Le aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.

- Organizzazione** **Art. 192c (nuovo)** <sup>1</sup>Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.
- <sup>2</sup>Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104.
- <sup>3</sup>I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.
- <sup>4</sup>È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.
- Regolamento delle aziende** **Art. 192d (nuovo)** <sup>1</sup>Il regolamento delle aziende comunali deve contenere:
- la denominazione e il settore di attività dell'azienda
  - la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice
  - le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c.
  - le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati.
- <sup>2</sup>Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.
- Gestione finanziaria e contabilità** **Art. 192e (nuovo)** <sup>1</sup>Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 171a; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.
- <sup>2</sup>Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
- <sup>3</sup>Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.

### Capitolo III

#### Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune (nuovo prima dell'articolo 193)

- e) Concessioni Principio e contenuti** **Art. 193f (nuovo)** <sup>1</sup>Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.
- <sup>2</sup>L'atto di concessione deve prevedere:
- a) la durata della concessione;
  - b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l'art. 193h, per l'anticipata immissione in possesso degli impianti e per l'eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa.
  - c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;
  - d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta:
    - una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione
    - ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione
    - una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;
  - e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al Comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;

- f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;
- g) i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio;
- h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.

<sup>3</sup>Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.

**Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento**

**Art. 193g (nuovo)** <sup>1</sup>L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.

<sup>2</sup>L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.

**Riscatto**

**Art. 193h (nuovo)** <sup>1</sup>Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

<sup>2</sup>Il comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari, se prevista dalla concessione. La concessione può inoltre prevedere il riscatto anticipato.

<sup>3</sup>L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.

<sup>4</sup>In caso di riscatto il comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.

<sup>5</sup>Sono riservati disposti di leggi speciali o di direttive settoriali.

**Contestazioni**

**Art. 193i (nuovo)** <sup>1</sup>Riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

<sup>2</sup>Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

**Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico**

**Art. 217 (nuovo)** <sup>1</sup>Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.

<sup>2</sup>Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.



**II.**

La legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) è così modificata:

**Cooperazione fra Comuni e gestori**

**Art. 13a** <sup>1</sup>I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

<sup>2</sup>Essi adottano tutte le disposizioni necessarie per liberare il Cantone e il Comune da ogni responsabilità e assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

**Art. 13b (nuovo)** <sup>1</sup>I Comuni consultano i gestori di rete in sede di revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

<sup>2</sup>La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, deve essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

**Riscatto**

**Art. 13c (nuovo)** <sup>1</sup>Alla scadenza della concessione d'uso, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete. Il riscatto può essere chiesto con preavviso di due anni, salvo diversa disposizione delle parti.

<sup>2</sup>A tale scopo il Comune o più Comuni assieme hanno il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti almeno un anno prima della scadenza della concessione d'uso. Il riscatto può inoltre essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione con un preavviso di due anni.

<sup>3</sup>Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

<sup>4</sup>Per l'indennità di riscatto si applicano per analogia le disposizioni sul riscatto delle concessioni previste dal Capitolo III della Legge organica comunale, salvo diversa disposizione delle parti.

<sup>5</sup>Le contestazioni sul riscatto, sulla relativa indennità e sull'anticipata immissione in possesso sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.

**Art. 17** <sup>1</sup>Le contestazioni derivanti dall'applicazione della presente legge sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato. Sono riservati l'art. 13 c cpv. 5 e le disposizioni di diritto superiore.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

**Art. 22 cpv. 2 e 6 (nuovo)**

<sup>2</sup>Gli articoli 13, 13c e 14 cpv. 1 entreranno in vigore con la completa liberalizzazione del mercato.

<sup>6</sup>Fino alla completa liberalizzazione del mercato e fintanto che i Comuni non hanno proceduto con le nuove concessioni ai sensi dell'art. 13 LA-LAEI, il Comune o più Comuni assieme possono assumere in proprio la gestione della rete e far valere il diritto di riscatto. Si applica l'articolo 38 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

**III.**

La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 è abrogata.

**IV.**

Nelle seguenti disposizioni, l'espressione *Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907* è sostituita con l'espressione *Legge organica comunale del 10 marzo 1987*, l'espressione *Azienda/e municipalizzata/e* con l'espressione *Azienda/e comunale/i*:

- articolo 21 cpv. 2 della legge sulle acque sotterranee del 12 settembre 1978
- articolo 284 della legge tributaria del 21 giugno 1994
- titolo, articoli 1 e 15 della legge per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957

**V.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 19 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto V. delle modifiche di legge che precedono,

**ordina:**

Le modifiche 19 novembre 2018 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, del 30 novembre 2009 (LA-LAEI) e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entrano in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

---

**Regolamento****di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987;  
modifica**

(del 27 febbraio 2019)

**IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto l'art. 218 della legge organica comunale del 10 marzo 1987,

**decreta:****I**

Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 è così modificato:

**Introduzione dell'abbreviazione del titolo: (RALOC)****Art. 4**

Abrogato

**Deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio - Nuove spese non iscritte nel preventivo**  
(art. 13 cpv. 2, 170 cpv. 3, 193a legge)

**Art. 5a (frase introduttiva)**

<sup>1</sup>Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono.

I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.

(...)

<sup>2</sup>Il municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo dei seguenti criteri:

(...)

**Votazioni eventuali**  
(art. 28 cpv. 4, 60 e 186 cpv. 2 legge)

**Art. 9 cpv. 3**

<sup>3</sup>La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.

**Art. 9a cpv. 5 (nuovo)**

<sup>5</sup>I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla cancelleria comunale.

**Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema di gestione elettronica**  
(art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 legge)

**Art. 11a** <sup>1</sup>Ogni cittadino e consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo gli siano inviati in formato elettronico; il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.

<sup>2</sup>Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

**Misure di polizia:**  
**a) ordine, tranquillità e sicurezza**  
(art. 107 cpv. 2 lett. a), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 23** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**b) pubblica salute e igiene**  
(art. 107 cpv. 2 lett. b), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 24** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**c) beni comunali: gestione e uso comune**  
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 25** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**d) beni comunali: uso particolare**  
(art. 107 cpv. 2 lett. c), 9 cpv. 4 e 5 legge)

**Art. 26** Riservate le leggi superiori e le competenze delegate, in particolare il municipio ha la facoltà di adottare misure:

(...)

**Dipendenti comunali**  
(art. 110 cpv. 1  
lett. e), 125 e 136  
legge

**Art. 31** Per dipendenti comunali si intendono quelli del comune, delle aziende comunali e i docenti delle scuole comunali.

**Provvedimenti disciplinari**  
(art. 134 cpv. 1  
lett. c) legge)

**Art. 34 (marginale)**

**Art. 38**

Abrogato

**Art. 39 cpv. 1 lett. i), s), t) e u)**

- i) il sistema di voto in materia di concessione dell'attinenza comunale (art. 60 cpv. 3 legge);
- s) la retribuzione e il rimborso spese dei membri di municipio (art. 117 legge);
- t) la base legale per le banche dati residuali non disciplinate dal diritto settoriale;
- u) le funzioni e le classi di stipendio dei dipendenti del comune e delle sue aziende, i loro obblighi e doveri di servizio, i requisiti per le assunzioni, il limite di tempo oltre il quale per gli incarichi occorre procedere per pubblico concorso, le prestazioni sociali, le indennità, la prestazione di cauzioni, infine le modalità di elaborazione dei dati per la gestione del personale e degli stipendi; è riservata la delega al Municipio per il disciplinamento tramite ordinanza delle funzioni, dei relativi requisiti e delle classificazioni (artt. 126, 135 legge);

**Art. 40 lett. b) e q)**

- b) la delega di competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e di facoltà di spese di gestione corrente, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende comunali (art. 9 cpv. 4 legge);
- q) il rimborso delle spese di rappresentanza ai membri di municipio (art. 117 legge) e le ulteriori indennità ai membri degli organi comunali;

*Inserire nel Titolo XI*

**Termine di adeguamento**  
(art. 217 cpv. 1  
legge)

**Art. 50a (nuovo)** Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro il 31 dicembre 2021.

**II**

La presente modifica di regolamento è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Regolamento  
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) ;  
(del 22 maggio 2019)**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

**decreta:**

Capitolo primo  
**Principi generali**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Legalità</b><br/>(art. 151 cpv. 1<br/>LOC)</p>                                    | <p><b>Art. 1</b> Ricavi e spese necessitano di una base legale.</p>  |
| <p><b>Equilibrio finanziario</b><br/>(art. 151 cpv. 1,<br/>art. 159 cpv. 3<br/>LOC)</p> | <p><b>Art. 2</b> Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può essere negativo per più di quattro anni consecutivi.</p>   |
| <p><b>Parsimonia</b><br/>(art. 151 cpv. 1<br/>LOC)</p>                                  | <p><b>Art. 3</b> Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.</p>   |
| <p><b>Economicità</b><br/>(art. 151 cpv. 1<br/>LOC)</p>                                 | <p><b>Art. 4</b> Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.</p>  |
| <p><b>Causalità e compensazione dei vantaggi</b><br/>(art. 151 cpv. 1<br/>LOC)</p>      | <p><b>Art. 5</b> I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.</p>  |
| <p><b>Divieto del vincolo delle entrate</b><br/>(art. 151 cpv. 1<br/>LOC)</p>           | <p><b>Art. 6</b> Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate disposizioni di legge speciale.</p>  |
| <p><b>Principi contabili, manuale</b><br/>(art. 151 cpv. 2<br/>LOC)</p>                 | <p><b>Art. 7</b> <sup>1</sup>La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.</p> <p><sup>2</sup>La presentazione dei conti è basata sui principi dell'iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell'esercizio, dell'importanza, della chiarezza, dell'attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.</p> <p><sup>3</sup>Il municipio è responsabile della corretta tenuta della contabilità, in particolare della completa e ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.</p> <p><sup>4</sup>La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.</p> <p><sup>5</sup>Il manuale è vincolante per i comuni.</p> |

**Piano finanziario**  
(art. 152 LOC)

**Art. 8** Il piano finanziario deve dare indicazioni sull'evoluzione del conto economico, degli investimenti e del bilancio.

### Capitolo secondo Struttura del modello contabile

**Piano dei conti**  
(art. 153 LOC)

**Art. 9** <sup>1</sup>Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in bilancio, conto economico e conto degli investimenti.

<sup>2</sup>Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.

<sup>3</sup>I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere alla suddivisione funzionale.

<sup>4</sup>Deroghe all'utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi speciali.

**Conto degli investimenti - Limite di attivazione**  
(art. 157 cpv. 1 LOC)

**Art. 10** <sup>1</sup>Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti:

Abitanti del comune	Limite di attivazione
fino a 1'000	fr. 25'000.-
1'001 - 5'000	fr. 50'000.-
5'001 - 10'000	fr. 75'000.-
oltre 10'000	fr. 100'000.-

<sup>2</sup>Per importi inferiori l'attivazione è facoltativa.

<sup>3</sup>I limiti del cpv. 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali) che vanno sempre attivati.

**Finanziamenti speciali**

**Art. 11** Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari all'adempimento di un determinato compito pubblico.

**Legati e lasciti**

**Art. 12** <sup>1</sup>La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo particolare o di altri fondi la cui amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.

<sup>2</sup>Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un rendiconto.

<sup>3</sup>Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo dell'intenzione originale, oppure lo scioglimento.

**Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati**  
(art. 160 LOC)

**Art. 13** <sup>1</sup>I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.

<sup>2</sup>Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale da gestire tramite fondi del capitale proprio.

<sup>3</sup>Tutti i costi ed i ricavi dei servizi dei capoversi precedenti sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

<sup>4</sup>Tali servizi devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario ai sensi dell'art. 2. I relativi fondi non possono essere negativi per più di 4 anni.

Contabilità dei cespiti. Inventario (art. 161 LOC)

**Art. 14** <sup>1</sup>Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali sono registrati nella contabilità dei cespiti; l'obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all'art. 10.

<sup>2</sup>La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune.

### Capitolo terzo

#### Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti

Valutazione periodica dei beni patrimoniali (art. 164 cpv. 1 LOC)

**Art. 15** <sup>1</sup>I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto indicato dal manuale.

<sup>2</sup>I beni patrimoniali materiali sono rivalutati ogni 4 anni secondo il valore venale. È ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5.

<sup>3</sup>Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico.

Valutazione delle partecipazioni amministrative (art. 164 cpv. 2 LOC)

**Art. 16** Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente all'art. 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.

Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi (art. 165 cpv. 1 LOC)

**Art. 17** <sup>1</sup>I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo.

<sup>2</sup>L'ammortamento si effettua la prima volta a partire dall'anno che segue l'inizio del loro utilizzo. Il municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto delle regole seguenti:

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
a) terreni	0%	2%	50 e oltre
b) strade e piazze	2,5%	3%	33 - 40
c) sistemazione corsi d'acqua e laghi	2%	2,5%	40 - 50
d) altre opere del genio civile	2%	2,5%	40 - 50
e) depurazione acque:			
– canalizzazioni	2%	2,5%	40 - 50
– IDA, opere del genio	2%	3%	33 - 50
– IDA, impianti elettromeccanici	5%	6%	17 - 20
– IDA, apparecchi di comando e automazione	20%	25%	4 - 5
f) opere di protezione dalle valanghe		2%	50
g) costruzioni edili	2,5%	3%	33 - 40
h) boschi e lavori forestali		2,5%	40
i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	10%	20%	5 - 10

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
l) veicoli speciali	6,5%	20%	5 - 15
m) materiale informatico (HW e SW)	20%	25%	4 - 5
n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)	10%		10
o) altri investimenti	secondo la durata di utilizzo		
p) prestiti e partecipazioni	secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)		
q) contributi per investimenti di terzi	secondo la durata di utilizzo del bene finanziato		

<sup>3</sup>Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.

<sup>4</sup>I tassi del cpv. 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati fino ad ammortamento completo. È riservato l'art. 165 cpv. 3 LOC (ammortamenti non pianificati).

<sup>5</sup>Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti. Se necessario l'opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.

<sup>6</sup>Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando i seguenti tassi percentuali:

Investimento nel settore dell'approvvigionamento idrico	Tasso di ammortamento	Durata di utilizzo (anni)
a) <b>manufatti:</b> sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte	2,5%	40
b) <b>armature idrauliche:</b> serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione	5%	20
c) installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	5%	20
d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione	6,5%	15
e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione	20%	5
f) terreni non edificati	1%	100
g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	12,5%	8
h) studi e progetti generali (PGA)	20%	5
i) concessioni e diritti	secondo la loro durata	
l) altre spese attivate	secondo la loro durata	
m) opere dismesse e diritti giunti a scadenza	azzeramento immediato del valore residuo	

<sup>7</sup>Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell'elettricità, del gas o di altri servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

**Divieto di speculazione**  
(art. 168 LOC)

**Art. 18** <sup>1</sup>I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

<sup>2</sup>Per speculazione secondo l'art. 168 LOC si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.



### Capitolo quarto Preventivo

**Allestimento**  
(art. 169 cpv. 1  
LOC)

**Art. 19** <sup>1</sup>Il preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.

<sup>2</sup>Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del consuntivo all'art. 22, limitatamente alle lettere a - e opportunamente adattate.

<sup>3</sup>Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

**Previsione di  
spesa globale**  
(art. 172 LOC)

**Art. 20** <sup>1</sup>Il regolamento comunale stabilisce:

a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell'art. 172 LOC;  
b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l'elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

<sup>2</sup>I servizi secondo la lettera b) del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

### Capitolo quinto Consuntivo

**Allestimento**  
(art. 173 LOC)

**Art. 21** Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci.

**Documentazione  
da allegare**  
(art. 173 cpv. 2  
LOC)

**Art. 22** <sup>1</sup>Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione:

- a) il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all'art. 156 cpv. 2 LOC;
- b) il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;
- c) la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b);
- d) la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali fino all'ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b);
- e) la tabella dei cespiti;
- f) la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo;
- g) la tabella dei debiti;
- h) la tabella di dettaglio degli accantonamenti;
- i) l'elenco degli impegni eventuali;
- j) la tabella delle partecipazioni;
- k) consolidato con le aziende comunali: riassunto a 3 cifre di conto economico e bilancio;

- l) il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no. 100);
  - m) la tabella riassuntiva delle imposte da incassare;
  - n) ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali;
  - o) un'analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari:
    - tasso di indebitamento netto
    - grado di autofinanziamento
    - quota delle spese per interessi
    - debito pubblico netto I pro capite
    - quota degli investimenti
    - quota di capitale proprio
  - p) eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).
- <sup>2</sup>Il regolamento comunale può prevedere altri allegati.

### Capitolo sesto Crediti di investimento

**Messaggi relativi a investimenti rilevanti**  
(art. 174 cpv. 4 LOC)

**Art. 23** Sono rilevanti ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1'000'000 franchi.

**Progetti e preventivi definitivi**

**Art. 24** Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 lett. g della legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

**Termine di decadenza dei crediti**

**Art. 25** Il termine dell'art. 13 cpv. 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia l'utilizzazione del credito.

**Credito quadro**  
(art. 175 LOC)

**Art. 26** <sup>1</sup>Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili.

<sup>2</sup>La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

- a) del progetto e del preventivo di massima dell'opera nel suo complesso e delle singole parti d'opera;
- b) per le forniture: delle caratteristiche, quantità principali e preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti;
- c) dell'ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell'intero programma;
- d) dei prevedibili tempi di attuazione dell'intero programma e del termine entro cui il credito decade se non utilizzato.

**Progetti e preventivi di massima**

**Art. 27** Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 lett. a, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

**Sorpasso di credito e del limite di delega**  
(art. 176 e 13 cpv. 2 LOC)

**Art. 28** <sup>1</sup>Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l'importo lordo globale del credito sottoposto per approvazione iniziale in rapporto alla spesa lorda globale di liquidazione, anche quando il credito o l'opera sono suddivisi in più parti.

<sup>2</sup>In caso di superamento dei limiti di delega secondo l'art. 13 cpv. 2 LOC, il legislativo va coinvolto secondo le regole dell'art. 176 cpv. 2 e 3 LOC.

#### Capitolo settimo Moltiplicatore di imposta

**Disavanzo di bilancio**  
(art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC)

**Art. 29** <sup>1</sup>In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, il moltiplicatore di imposta deve essere fissato in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d'esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato.

<sup>2</sup>L'anno successivo l'ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.

<sup>3</sup>Per il calcolo dei precedenti capoversi fa stato l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; il moltiplicatore è arrotondato al punto intero.

**Giustificazione delle proposte di modifica**  
(art. 177 cpv. 3 LOC)

**Art. 30** I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a emendamenti al moltiplicatore rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell'art. 177 cpv. 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d'esercizio.

#### Capitolo ottavo Controllo finanziario

**Compiti della commissione della gestione**  
(art. 179 e 181 LOC)

**Art. 31** La commissione della gestione, in particolare:

- a) prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno, per il tramite del municipio, informazioni o verifiche supplementari;
- b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'art. 151 LOC;
- c) analizza la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo;
- d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'art. 174 cpv. 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'art. 181 cpv. 3 lett. b) LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre commissioni.

**Rapporto dell'organo di controllo esterno**  
(art. 179 cpv. 2 LOC)

**Art. 32** Il regolamento comunale può prevedere l'obbligo di allegare ai conti comunali e delle aziende il rapporto dell'organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della protezione dei dati.

#### Capitolo nono Aziende comunali

**Contabilità**  
(art. 192e LOC)

**Art. 33** <sup>1</sup>La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.

<sup>2</sup>Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall'azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.

<sup>3</sup>In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell'azienda può prevedere la tenuta di una contabilità aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. È tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.

**Piano finanziario** **Art. 34** Il regolamento delle aziende può stabilire l'obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione.

**Rapporti con il comune - Tasso d'interesse** (art. 192e cpv. 2 LOC) **Art. 35** Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell'azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.

**Rapporti con il comune - Dero- ghe al principio di causalità** (art. 192e cpv. 3 LOC) **Art. 36** <sup>1</sup>Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell'azienda.

<sup>2</sup>Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente:

- il regolamento dell'azienda lo prevede
  - il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio
  - una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.
- Sono riservate disposizioni di legge speciale.

<sup>3</sup>Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

**Ammortamenti** **Art. 37** Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall'art. 17, in particolare dei capoversi 6 e 7.

## Capitolo decimo Vigilanza

**Documentazio- ne da inviare alla Sezione degli enti locali** **Art. 38** <sup>1</sup>Dopo la crescita in giudicato, il municipio invia senza indugio alla Sezione degli enti locali i seguenti documenti in forma cartacea, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento:

- a) preventivo;
- b) consuntivo;
- c) rapporto completo dell'organo di controllo esterno;
- d) piano finanziario e suoi aggiornamenti.

<sup>2</sup>Alfine di permettere l'elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, il municipio invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali.

## Capitolo undicesimo Disposizioni finali

**Introduzione a tappe del nuovo modello contabile** (art. 215 LOC) **Art. 39** <sup>1</sup>Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall'anno 2020. A tale scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.

<sup>2</sup>Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 cpv. 1 e 173 cpv. 2 LOC. Rimangono applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del 10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989.

Abrogazione

**Art. 40** Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 è abrogato.

Entrata  
in vigore

**Art. 41** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Bellinzona, 22 maggio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

~~**Regolamento  
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate  
alimentari e sugli oggetti d'uso del 28 marzo 2017; modifica  
(del 22 maggio 2019)**~~

~~**IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**~~

~~vista l'ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti  
d'uso del 16 dicembre 2016 (OPCN).~~

~~**decreta:**~~

~~**I**~~

~~Il regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate  
alimentari e sugli oggetti d'uso del 28 marzo 2017 è così modificato:~~

~~**Art. 5 cpv. 2 (nuovo)**~~

~~La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all'art. 8 cpv. 1 dall'ordi-  
nanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso del  
16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell'allegato.~~

~~**II**~~

~~La presente modifica di regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bol-  
lettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.~~

~~Bellinzona, 22 maggio 2019~~

~~Per il Consiglio di Stato~~

~~Il Presidente: **Christian Vitta**~~

~~Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**~~

**ALLEGATO 1**

**AZIENDE COMUNALI**  
**LINEE GUIDA D'APPLICAZIONE DELLA NUOVE NORME LOC/RALOC**

*SEL, CB/DJ, MAGGIO 2019*

## *AZIENDE COMUNALI (FINORA DENOMINATE AZIENDE MUNICIPALIZZATE)*

Nuove basi legali:

- **n. artt. 192b, 192c, 192d, 192e LOC<sup>1</sup> che regolano le Aziende comunali;**
- correlate modifiche degli **artt. 9, 13, 91, 110 cpv. 1 let. h, 169 cpv. 3, 172, 175, LOC<sup>2</sup>, dell'art. 5a RALOC, del n. art. 50a RALOC e nuovo Cap. nono (artt. 33-37) RGFCC.**

I nuovi articoli entreranno in vigore **il 1. luglio 2019** (cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019 e BU 22/2019 del 24 maggio 2019).

### **Premesse**

Con le nuove basi legali nella LOC sulle Aziende comunali, i contenuti delle norme della LMSP sono stati aggiornati in funzione degli attuali bisogni e pure di prassi ormai consolidate nei Comuni.

**Ci si è indirizzati verso il conferimento di una maggior autonomia ai Comuni nelle scelte organizzative interne delle Aziende e di più ampie deleghe decisionali alle stesse.** Ciò con l'obiettivo di rispondere alla necessità d'indipendenza e dinamicità operativa spesso recepita dalle maggiori Aziende. Esse gestiscono infatti settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (vedi gas, elettricità) che impongono tempi, regole del gioco e spazi di manovra sovente inconciliabili con il ritmo ordinario e le formalità dell'attività d'Esecutivo.

Occorre tuttavia sempre essere consapevoli dei limiti di sistema, insiti "nell'opzione Azienda comunale". Nonostante il potenziamento dell'autonomia organizzativa e decisionale conferita alle medesime, **le Aziende sono - e per loro natura rimangono - soggetti senza personalità giuridica parte integrante del Comune.**

I loro effettivi organi decisionali sono il Municipio e il Legislativo comunale. Sono questi gli organi che rispondono alla cittadinanza. Al pari degli altri settori dell'amministrazione, le Aziende soggiacciono inoltre alle procedure di diritto amministrativo; il personale organizzativamente in loro dotazione sottostà, come gli altri funzionari comunali, all'ordinamento pubblico; la responsabilità degli investimenti importanti non può che essere del Legislativo comunale.

In sostanza la gestione tramite Azienda continuerà ad essere una modalità di gestione attraverso cui il Comune - pur con separazione contabile e organizzativa dagli altri rami dell'amministrazione - amministra al suo interno un servizio.

Questa modalità - unitamente alla gestione diretta - si distingue dalle forme gestionali mediante le quali il Comune ricorre ad un soggetto esterno per lo svolgimento di compiti, ovvero lo esternalizza ai medesimi. La base legale fondamentale per quest'ultimo passo è costituita dall'art.193 LOC<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Con l'indicazione **n. art. ... LOC/RALOC/RGFCC/LA-LAEI** nelle diverse parti del documento s'intende: **nuovo articolo LOC/RALOC/RGFCC/LA-LAEI**, in vigore dal 1. luglio 2019.

<sup>2</sup> Gli artt. 169, 172, 175, LOC - contenenti riferimenti alle Aziende comunali - sono stati adottati il 10 dicembre 2018 dal Gran Consiglio, contestualmente alle nuove norme sulla gestione finanziaria e sul nuovo modello contabile (BU 10/2019 del 5 marzo 2019), che entreranno in vigore il 1. luglio 2019.

<sup>3</sup> cfr. in merito: Messaggio governativo 5897 del 6 marzo 2007 e Rapporto della Commissione della legislazione R5897 del 2 aprile 2008) - vedi anche Messaggio governativo 7433 del 27 settembre 2017 (Punto 2.1.1 - pag. 13) e Rapporto della Commissione R7433 della legislazione del 6 novembre 2018 (Capitolo II - pag. 3).

## 1. In sintesi la revisione

Le revisione può essere così sintetizzata:

- è confermata la possibilità di gestire uno o più settori/servizi - organizzativamente e contabilmente - in modo separato rispetto agli altri rami dell'amministrazione comunale, attraverso un soggetto denominato Azienda comunale.  
La scelta se procedere con la costituzione di un'Azienda (o il suo mantenimento) **diviene potestativa**. Cade quindi lo stretto vincolo dell'art. 2 LMSP di gestire in modo distinto i servizi pubblici municipalizzati.
- La natura giuridica delle Aziende comunali è identica a quella delle Aziende municipalizzate. Infatti, il soggetto "separato" è un'unità amministrativa, giuridicamente considerabile quale **istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica**. L'Azienda avrà come ora una (limitata) autonomia gestionale, ma sarà giuridicamente inserita nel Comune.
- **La composizione e le competenze della Commissione amministratrice sono demandate al diritto comunale** (Regolamento delle Aziende o ROC), ritenute alcune norme della LOC vincolanti (vedi artt. 100, 101 e 104 LOC).
- **E' abolita la Commissione di revisione**. Come già succede nella maggior parte dei Comuni che ricorrono ad Aziende, i suoi compiti d'esame e di redazione di rapporto commissionale sono demandati alla Commissione della gestione secondo l'usuale trafila LOC, supportata dall'organo di controllo esterno.
- **Per gli strumenti operativi:**
  - **è confermata in toto la facoltà di delega di gestione corrente** in base all'art. 9 LOC agli organi direzionali delle Aziende – cfr. considerazioni a pag. 3.
  - **E' stata inserita una nuova facoltà di subdelega (n. art. 13 cpv. 2 LOC) - entro i limiti di LOC/RALOC/Regolamento comunale - delle spese d'investimento dal Municipio alle Direzioni delle Aziende, ai servizi delle stesse e alla Commissione amministratrice.**
  - **E' stata ampliata la facoltà di utilizzazione del credito quadro.**
- **Per la gestione finanziaria:**
  - Le Aziende comunali tengono una contabilità separata, di principio nella forma prevista per i Comuni, salvo eccezioni previste nel regolamento d'azienda, in particolare quando direttive settoriali lo richiedono;
  - le Aziende comunali sono finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
  - E' codificato il principio - in linea con la giurisprudenza in materia - che per le prestazioni che sottostanno al principio di causalità, le Aziende coprono tutti i costi relativi tramite il prelievo di tasse causali, salvo le eccezioni specificate nel RG FCC.
  - È meglio specificato il contenuto del preventivo, con l'indicazione che esso deve tener conto anche di impegni che il Municipio (oppure l'amministrazione comunale/le Aziende in delega secondo l'art. 9 cpv. 3 e 4 LOC) ha assunto durante un anno, ma il cui effetto si



estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno (**n. art. 169 cpv. 3 LOC**). Ciò vale anche per la gestione comunale e per quella delle Aziende.

## **2. I contenuti dei nuovi articoli**

I contenuti caratterizzanti i nuovi articoli sono:

### **- Organizzazione delle Aziende comunali**

L'organizzazione delle Aziende è demandata al diritto comunale, vale a dire al Regolamento delle Aziende, ritenuto però:

- le competenze decisionali fondamentali (vedi approvazione investimenti e conti) sono come ora di spettanza del Legislativo comunale  
**n. art. 192c LOC;**
- le competenze esecutive fondamentali sono come oggi di pertinenza del Municipio  
**n. art. 192c LOC;**
- **è abolita la Commissione di revisione.** I suoi compiti sono demandati alla Commissione della gestione secondo l'usuale trafila LOC, supportata dall'organo di controllo esterno (**n. art. 192e cpv. 1 e n. art. 179 LOC**);
- come ora attraverso il Regolamento delle Aziende **si dà la facoltà (non vi è obbligo) di costituire una Commissione amministratrice con funzioni esecutive/operative**, subordinata al Municipio.  
**La sua composizione, il suo funzionamento e le sue competenze sono demandate in larga parte al Regolamento delle Aziende, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni minime (vedi artt. 82, 83, 100, 101, 104 LOC).**

Al pari delle Commissioni municipali (art. 91 LOC) è ora dato largo spazio al Regolamento delle Aziende per i criteri di designazione dei membri della Commissione; cadono i vincoli finora fissati dall'art. 12 LMSP. Essi potranno quindi ad esempio essere cittadini non domiciliati nel Comune; il che potrà essere utile nei casi in cui le Aziende di un Comune sono prestatrici di servizi in altri Comuni e si volesse dare a questi ultimi la possibilità di partecipazione alla Commissione amministratrice.

**n. art. 192c LOC, n. art. 192d LOC, modifica art. 91 LOC.**

### **- Operatività delle Aziende**

Di rilievo:

- a Commissione amministratrice, Direzione o funzionari delle Aziende sono delegabili (come ora) competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente in base **all'art. 9 cpv. 4 e 5 LOC**. Contenuti, limiti e modalità di tali deleghe - che si posizionano sulla gestione corrente - non sono fissate dalla LOC, ma devono essere stabilite nel diritto comunale (Regolamenti comunali e ordinanza municipale).  
La possibilità di operare attraverso un sistema di deleghe alle Direzioni è cruciale per le Aziende - che per scelta politica locale - agiscono in settori in aperta concorrenza sul mercato internazionale (quali i settori dell'elettricità e del gas), in cui si impongono tempi di reazione, dinamicità, regole del gioco, non necessariamente conciliabili con il ritmo ordinario e le formalità dell'attività d'Esecutivo.

**Per esigenze operative in questi settori il margine di delega alle Direzioni, ecc. potrà anche essere molto ampio.** Entro i margini stabiliti dall'Esecutivo, la delega implica pure la facoltà di conclusione dei relativi contratti; è quindi incluso il potere dei servizi e delle Direzioni di rappresentare il Comune verso l'esterno, quindi di vincolarlo verso terzi. Per il corretto uso dello strumento della delega è d'altra parte determinante il controlling/reporting sull'esercizio della stessa, idealmente nell'ambito di un sistema di controllo interno (**n. art. 180 LOC**). Competerà in primis al Municipio imbastire un efficace sistema di controllo interno, che consenta un monitoraggio sul suo esercizio. L'Esecutivo è infatti il responsabile ultimo della corretta espletazione delle competenze delegate, attraverso controlli del collegio, dei Capo Dicastero, per il tramite di persone/organi designati (art. 9 cpv. 5 LOC).

**n. art. 192c LOC, n. art. 192d LOC, n. art. 180 LOC; modifica artt. 9 LOC e 110 LOC.**

- Quale novità, al **n. art. 13 cpv. 2 LOC** è stata inserita **la facoltà di subdelega** delle competenze previste dall'art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h) e l) LOC (investimenti, opere pubbliche, beni comunali e cause civili) e per le convenzioni (art. 193a LOC) dal Municipio ai servizi dell'amministrazione e ai loro funzionari compresi quelli integrati nelle Aziende, inoltre alla Commissione delle Aziende (vedi anche considerazioni al punto seguente). Se autorizzato dal Regolamento comunale e nei limiti previsti da quest'ultimo, il Municipio potrà delegare le decisioni negli ambiti di cui sopra a quest'ultimi.

I limiti della subdelega sono stabiliti **dal n. art. 5a RALOC: sono gli stessi dell'usuale delega dal Legislativo al Municipio; pure i relativi meccanismi sono quelli dell'usuale delega dal Legislativo al Municipio.**

Al Municipio rimane la responsabilità ultima di fronte al Legislativo dell'ossequio dei limiti delle deleghe anche nel caso di esercizio di una subdelega; esso dovrà pertanto approntare i necessari controlli. La sede di controllo da parte del Legislativo sarà in particolare quella dei conti consuntivi.

Nell'espletamento dell'agire in delega funzionari e Commissioni/Direzioni delle Aziende dovranno ossequiare norme e procedure delle leggi speciali (vedi LCPubb, Legge strade, ecc).

**n. art. 192c LOC; modifica art. 13 cpv. 2 LOC e art. 5a RALOC.**

- E' stato adeguato l'articolo sul credito quadro. Il nuovo disposto è ora il **n. art. 175 LOC**. Il medesimo può – ed è effettivamente – uno strumento utilizzato in modo soddisfacente per rispondere alle esigenze d'attività delle Aziende. Ciò non solo per le realizzazioni di opere, ma pure per interventi a infrastrutture/macchinari e al relativo acquisto. L'aggiornamento del disposto va proprio nel senso di un'estensione dell'applicazione del credito quadro anche a programmi di investimenti per l'acquisto di macchinari o interventi sugli stessi (cpv. 2).

Al cpv. 1, è stato esplicitato il principio per cui non è ammesso l'utilizzo del credito quadro per opere (quali quelle edili) che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile in tappe fra di loro simili per contenuti. Per le stesse occorre piuttosto procedere con risoluzioni del Legislativo sulla globalità dell'opera, supportate dalle necessarie valutazioni d'ordine finanziario e fondate su progetti e preventivi definitivi (art. 13 cpv. 1 let. g LOC).

Si ricorda che per lo stanziamento di un credito quadro è sufficiente un progetto e un preventivo di massima (cfr. **n. artt. 26 cpv. 2 let. a e 27 RGFCC**). Tale condizione - unitamente a ulteriori contenuti minimi della risoluzione del Legislativo di stanziamento del credito quadro - sono demandati al **n. art. 26 RGFCC**.

Il controllo del Legislativo sull'utilizzo del credito quadro dovrà avvenire in sede di consuntivo sulla base della documentazione relativa al controllo dei crediti.

**n. art. 175 LOC; n. artt. 26 e 27 RGFCC.**

- Al **n. art. 169 LOC** è stato meglio specificato il contenuto del preventivo, indicando che esso deve contenere le previsioni di spesa derivanti da basi legali (leggi e regolamenti superiori, regolamenti comunali, convenzioni intercomunali, statuti consortili, ecc.). Laddove non c'è altra base legale il preventivo stesso funge da base legale (vedi per tutte le spese "autonome" quali manutenzioni, contributi liberi, acquisti, consulenze, forniture, ecc.).

E' stato poi indicato che il preventivo deve tener conto anche di impegni che il Municipio (oppure l'amministrazione comunale in delega secondo l'art. 9 cpv. 3 e 4 LOC) ha assunto durante un anno, ma il cui effetto si estende a più gestioni, oltrepassando quindi il limite di credito iscritto in quell'anno. E' il caso di contratti di fornitura o manutenzione che - per economicità o altri motivi pratici - sono conclusi (nel rispetto di altri leggi - vedi LCPubb) per un periodo di più anni.

Questa specificazione è a maggior ragione necessaria in settori quali quelli della fornitura di elettricità o gas (compresi quelli gestiti tramite Aziende comunali), inseriti in un mercato via via più liberalizzato che richiede la stipulazione di contratti di fornitura o vendita che si estendono su più anni.

**n. art. 169 LOC.**

- ***Dipendenti delle Aziende***

Di rilievo:

- al Regolamento delle Aziende sono demandate le scelte fondamentali in tema di dipendenti integrati organizzativamente nelle Aziende;
- questi dipendenti sono però (come ora) **dipendenti comunali** a tutti gli effetti.

**n. 192 c LOC.**

- ***Gestione finanziaria***

Di rilievo:

- per le Aziende comunali andrà come oggi tenuta una **contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (RGFCC)**. Si riservano espressamente leggi speciali e direttive settoriali.
- Le Aziende comunali saranno finanziate dal Comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.
- E' codificato il principio - in linea con la giurisprudenza in materia - che per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le Aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il RGFCC ne stabilisce le eccezioni, in particolare i criteri di riversamento dell'utile all'erario comunale.
- E ripresa la possibilità, ora espressamente anche per le Aziende, di derogare dalle disposizioni del **n. art. 169 LOC** allestendo il preventivo con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.

- Il piano finanziario per le Aziende è uno strumento potestativo. Un eventuale obbligo potrà essere stabilito nel regolamento dell'Azienda.

**n. art. 192e, n. art. 192d LOC, , n. art. 20 e cap. nono RGFCC.**

- ***Transizione al nuovo regime***

Di rilievo:

- i termini di adattamento delle attuali Aziende municipalizzate alla nuova normativa, sono regolati al **n. art. 217 LOC e al n. art. 50a RALOC**. Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni dei **n. artt. 192 b-192e** entro il **31 dicembre 2021**.

**n. art. 217 cpv. 1 LOC; n. art. 50a RALOC**

**3. Nuovi articoli LOC e vecchi articoli LMSP a confronto  
Esigenza di concretizzazione nel diritto comunale**

Riportiamo qui sotto una tabella con i vecchi articoli LMSP a confronto con i nuovi LOC. Nella terza colonna sono pure indicate le esigenze di adeguamento/concretizzazione a livello di regolamenti comunali laddove sono presenti Aziende comunali.

***Aziende comunali***

<u><b>Articoli LMSP in abrogazione</b></u>	<u><b>Nuovi/aggiornati articoli LOC</b></u>	<u><b>Aggiornamento regolamenti comunali<sup>4 5</sup></b></u>
<p><b>art. 2 LMSP</b></p> <p>I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale. Potranno anche essere organizzati separatamente.</p> <p><b>art. 3 LMSP</b></p> <p><sup>1</sup>Le aziende municipalizzate adottano il modello contabile armonizzato applicando per analogia le norme degli art. 151 e seguenti della LOC.</p>	<p><b>art. 192b LOC</b></p> <p>b) Aziende comunali. Principio.</p> <p><sup>1</sup> Il comune <b>ha facoltà</b> di istituire aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.</p> <p><sup>2</sup> Le aziende comunali <b>non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e.</b></p>	<p>I regolamenti delle Aziende e evt. ROC/ROD/altri vanno puntualmente aggiornati ai nuovi disposti LOC.</p>

<sup>4</sup> Da intendere Regolamento delle Aziende comunali, ROC o altro Regolamento comunale.

<sup>5</sup> Nell'allegato 1.1. vi sono alcuni esempi di nuovi articoli di Regolamento comunale in base ai nuovi disposti.

<p><sup>2</sup>Il Dipartimento delle istituzioni tramite la Sezione degli enti locali è incaricato di procedere all'introduzione del modello contabile armonizzato per le aziende.</p> <p><b>art. 4 LMSP</b></p> <p>L'utile netto è destinato in primo luogo al pagamento degli interessi del capitale d'impianto o di riscatto. Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento, e impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella riduzione delle tariffe e da ultimo a favore dell'erario comunale, il tutto giusta le prescrizioni da stabilirsi dal regolamento speciale.</p> <p><b>art. 6 LMSP</b></p> <p>Gli organi dei servizi municipalizzati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale;</li> <li>- la Municipalità, rispettivamente la Commissione amministratrice;</li> <li>- la Commissione di revisione;</li> <li>- la Direzione.</li> </ul> <p><b>art. 7 LMSP</b></p> <p>L'assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:</p> <p>a) risolve l'assunzione dei pubblici servizi e se questi devono essere amministrati dalla Municipalità o da speciale Commissione mediante organizzazione separata;</p> <p>Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Comune, saranno introdotti e giudicati a</p>	<p><b>art. 192c LOC</b></p> <p><b>Organizzazione.</b></p> <p><b><sup>1</sup> Gli organi delle aziende comunali sono il legislativo e il municipio, che deliberano secondo le norme del Titolo II.</b></p> <p><b><sup>2</sup> Il regolamento delle aziende comunali può prevedere una commissione amministratrice nominata ogni quadriennio dal municipio, stabilendone la composizione, i criteri di nomina, le competenze, il funzionamento e la retribuzione dei membri. Sono riservate le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104 LOC.</b></p> <p><b><sup>3</sup> I dipendenti integrati nell'organizzazione delle aziende comunali sono dipendenti ai sensi del Titolo III Capitolo I.</b></p> <p><b><sup>4</sup> È data facoltà di delega secondo gli articoli 9 e 13 alla commissione amministratrice e ai dipendenti di cui al capoverso 3.</b></p> <p><b>art. 192d LOC</b></p> <p><b>Regolamento delle aziende.</b></p> <p><b><sup>1</sup> Il Regolamento delle aziende comunali deve contenere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la denominazione e il settore di attività dell'azienda;</li> <li>- la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento, le competenze e la retribuzione della commissione amministratrice;</li> </ul>	<p>Da se del caso rivedere gli articoli concernenti l'organizzazione delle Aziende, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- occorre riservare le competenze di Municipio e Legislativo in base al Titolo II LOC;</li> <li>- se si prevede una Commissione amministratrice vanno stabiliti direttamente composizione, criteri di nomina, competenze, funzionamento e retribuzione dei membri; da riservare le competenze del municipio e i disposti degli articoli 82, 83, 100, 101 e 104 LOC;</li> <li>- se si prevedono deleghe a Direzione, funzionari delle Aziende, Commissione ai sensi degli artt. 9 e 13 LOC, le stesse vanno regolate nel Regolamento Aziende, se del caso con rimando al ROC (vedi anche in seguito);</li> <li>- ROD da - se del caso - allineare all'art. 192c cpv. 3 LOC.</li> </ul> <p>I regolamenti delle Aziende comunali vanno puntualmente aggiornati in base alle indicazioni dell'art. 192d LOC.</p>
--	--	---

<p>norma di legge sulla procedura per le cause amministrative. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva;</p> <p>b) adotta il preventivo per le spese d'esercizio;</p> <p>c) approva il conto consuntivo;</p> <p>d) nomina la commissione di revisione;</p> <p>e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati;</p> <p>f) adotta il regolamento organico dell'azienda;</p> <p>g) approva i regolamenti.</p> <p><b>art. 9 LMSP</b></p> <p>L'epoca dell'Assemblea per la presentazione del preventivo e consuntivo sarà stabilita dal regolamento organico, nel periodo di tempo in cui avvengono le Assemblee ordinarie.</p> <p>1. Tale presentazione potrà anche aver luogo in occasione di dette Assemblee.</p> <p>2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea del consuntivo dovranno essere depositi presso la Cancelleria municipale, per l'esame da parte dei cittadini, il bilancio, il conto utili e perdite e il rapporto della Commissione di revisione. In quei Comuni ove esiste il Consiglio comunale, i detti atti dovranno venire trasmessi dalla Municipalità allo stesso Consiglio a norma della legge e regolamenti relativi.</p> <p><b>art. 10 LMSP</b></p> <p>Le aziende municipalizzate possono venire affidate alla Municipalità ovvero a una Commissione amministratrice nominata dalla Municipalità stessa col sistema del voto limitato.</p>	<p>- <b>le deleghe di competenze decisionali alla commissione amministratrice e ai funzionari giusta l'articolo 192c;</b></p> <p>- <b>le tariffe e le tasse applicate all'utenza per i servizi prestati.</b></p> <p><b><sup>2</sup> Possono essere emanati altri regolamenti concernenti il settore delle aziende.</b></p> <p><b>art. 192e LOC</b></p> <p><b>Gestione finanziaria e contabilità.</b></p> <p><b><sup>1</sup> Per le aziende comunali va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179; sono inoltre riservati disposti di leggi speciali e direttive settoriali.</b></p> <p><b><sup>2</sup> Le aziende sono finanziate dal comune, al quale corrispondono un adeguato interesse sul capitale.</b></p> <p><b><sup>3</sup> Per le prestazioni che soggiacciono al principio di causalità, le aziende coprono i costi tramite il prelievo di tasse causali. Il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni ne stabilisce le eccezioni. Esso stabilisce inoltre i principi e i criteri di riversamento dell'utile all'eraio comunale.</b></p> <p><b>art. 217 cpv. 1 LOC</b></p> <p><b>Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico</b></p>	<p>I Regolamenti delle Aziende/ROC/altri Regolamenti comunali vanno se del caso puntualmente aggiornati in base alle indicazioni dell'art. 192e (vedi in seguito commenti ai nuovi articoli RGFCC).</p> <p>Il termine di adeguamento del diritto comunale ai nuovi <b>artt. 192b-192e LOC</b> è il <b>31 dicembre 2021.</b></p>
---	---	---

<p>1. Ogni municipale non potrà votare per un numero superiore ai due terzi dei membri da eleggersi.</p> <p>2. La responsabilità civile dell'amministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio.</p> <p><b>art. 11 LMSP</b></p> <p>I membri di detta Commissione stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. La loro nomina è fatta all'entrata in funzione della Municipalità. Eventuali sostituzioni o nomine durante il quadriennio si intendono durature nel periodo in corso. Ai membri della Commissione potrà venire assegnata una congrua retribuzione da fissarsi nel regolamento organico.</p> <p><b>art. 12 LMSP</b></p> <p>Nella Commissione amministratrice dovrà entrare a far parte almeno un membro del Municipio. Possono inoltre farne parte tutti coloro che abbiano i requisiti per essere municipali e non siano impiegati o parenti di impiegati dell'azienda nei gradi previsti dall'articolo 83 LOC.</p> <p>1. Le incompatibilità stabilite per i municipali stanno anche per i membri di una stessa Commissione amministratrice.</p> <p>2. Il presidente della Commissione viene scelto dal Municipio.</p> <p><b>art. 13 LMSP</b></p> <p>La Municipalità:</p> <p>a) rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e in giudizio per gli oggetti dell'azienda stessa.</p> <p>1. Per stare in causa dovrà avere ottenuto l'autorizzazione dell'Assemblea ri-</p>	<p><sup>1</sup> <b>Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi Regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192 b-e entro il termine fissato dal Consiglio di Stato nel regolamento.</b></p> <p><b>art. 50a (nuovo) RALOC</b></p> <p><b>Le aziende municipalizzate in base al diritto previgente e i relativi regolamenti vanno adattati alle disposizioni degli articoli 192b-192e della legge entro il 31 dicembre 2021.</b></p>	
---	---	--

<p>spettivamente del Consiglio comunale, i quali deliberano a semplice maggioranza;</p> <p>b) presenta il preventivo e il consuntivo delle spese;</p> <p>c) nomina dietro concorso il Direttore e gli impiegati;</p> <p>d) allestisce i regolamenti da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale e approva le tariffe.</p> <p>2. Nelle vertenze dipendenti da istanza per rigetto di opposizione e così pure nelle azioni possessorie o provvisoriale può la Municipalità proporre istanze giudiziarie o accettare la contestazione delle cause promosse contro il Comune senza essere astretta all'obbligo di chiedere l'assenso dell'Assemblea o del Consiglio comunale.</p> <p><b>art. 15 LMSP</b></p> <p>Ogni azienda municipale è retta da un regolamento organico adottato come alla lettera f) dell'articolo 7.</p> <p><b>art. 16 LMSP</b></p> <p>Oltre alle norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda, detto regolamento determina:</p> <p>a) il numero dei membri della Commissione amministrativa, là dove questa esiste;</p> <p>b) la pianta organica degli impiegati e degli operai compreso il Direttore, e le rispettive attribuzioni;</p> <p>c) l'epoca dell'Assemblea per il preventivo e consuntivo;</p> <p>d) le prescrizioni relative al servizio di Cassa;</p> <p>e) le norme concernenti la distribuzione degli utili;</p> <p>f) l'epoca e le norme per la nomina della Commissione di revisione;</p> <p>g) l'eventuale retribuzione da</p>		
--	--	--



<p>corrispondersi ai membri della Commissione amministratrice e ai revisori.</p> <p><b>art. 17 LSMP</b></p> <p>La Municipalità adotterà inoltre gli altri regolamenti speciali richiesti dall'azienda.</p> <p><b>art. 18 LMSP</b></p> <p>Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.</p> <p><b>art. 19 LMSP</b></p> <p>La commissione di revisione o di controllo è composta di tre membri e di due supplenti, che vengono nominati ogni anno dall'Assemblea, rispettivamente dal Consiglio comunale, col sistema del voto limitato.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detta nomina avrà luogo in sede di preventivo.</li> <li>2. La Municipalità, allestito il bilancio dell'azienda, lo rimetterà alla Commissione di revisione il cui rapporto dovrà essere insinuato almeno tre settimane prima della discussione del consuntivo.</li> <li>3. In caso che la nomina sia fatta dal Consiglio comunale, almeno un membro e un supplente dovranno essere membri del Consiglio comunale stesso.</li> </ol> <p><b>art. 20 LMSP</b></p> <p>Gli obblighi e attributi della Commissione di revisione sono quelli previsti dal Codice federale delle Obbligazioni, le cui disposizioni sono pure applicabili per stabilire le responsabilità dei commissari.</p> <p><b>art. 21 LMSP</b></p> <p>La carica di revisore potrà essere retribuita con indennità</p>		
--	--	--

<p>da fissare nel regolamento organico. Alla stessa possono venire assunti i cittadini aventi i requisiti per essere municipali, salvo le incompatibilità previste dall'articolo 83 LOC.</p>		
--	--	--

**Correlati articoli LOC/RALOC/RGFCC modificati o nuovi**

<b>Articoli attuali</b>	<b>Articoli LOC /RALOC modificati</b>	<b>Attuazione</b>
	<p><b>art. 9 cpv. 4 LOC</b></p> <p><sup>4</sup> Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, <b>ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alle commissioni amministratrici</b> di queste ultime competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.</p> <p><b>art. 13 cpv. 2 LOC</b></p> <p><sup>2</sup> Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di applicazione. Avuto riguardo dei medesimi criteri, il regolamento comunale può prevedere una facoltà di subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.</p> <p><b>art. 91 cpv. 1</b></p> <p><sup>1</sup> Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si</p>	<p>Se si prevedono deleghe a Direzione/funzionari/Commissione amministratrice ai sensi degli artt. 9 e 13 LOC le stesse vanno espressamente previste e regolate nel regolamento Aziende/Regolamento comunale (n. art. 192d LOC).</p> <p>I limiti della delega in base all'art. 13 cpv. 2 LOC sono stabiliti dall'art. 5a RALOC.</p> <p>Per la subdelega dal Municipio ai Direzione/servizi/funzionari/CAMM valgono gli stessi criteri della delega dal Legislativo al Municipio.</p> <p>Vedi commento all'articolo precedente.</p>

	<p>rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza. <b>È riservato l'articolo 192c.</b></p> <p><b>art. 169 cpv. 3 LOC</b></p> <p><b><sup>3</sup> Il preventivo tiene conto delle spese e dei ricavi derivanti da leggi, regolamenti e altre basi legali e autorizza le spese per compiti senza base legale; inoltre tiene conto di impegni assunti dal municipio, anche con effetto su più anni di gestione, adottati nell'espletamento delle sue competenze esecutive.</b></p> <p><b>art. 175 LOC</b></p> <p><b><sup>1</sup> I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più parti d'opera, funzionalmente distinte fra loro ma con contenuti tecnici simili. Esso non è ammesso per opere che per natura e finalità costituiscono un'unità non suddivisibile.</b></p> <p><b><sup>2</sup> Il credito quadro è utilizzabile anche per un programma di investimenti relativo a forniture.</b></p> <p><b><sup>3</sup> Il regolamento definisce i presupposti d'utilizzo del credito quadro e i contenuti minimi della risoluzione del legislativo di stanziamento dello stesso.</b></p> <p><b>art. 172</b></p> <p><b>I Comuni possono derogare dalle disposizioni</b></p>	<p>Da aggiornare eventuale articolo ROC sul preventivo.</p> <p>Da aggiornare eventuale articolo ROC sul credito quadro.</p>
--	--	---

	<p><b>dell'art. 169 allestendo il preventivo per i loro servizi o per le aziende comunali con una previsione di spesa globale, supportandolo se del caso con un mandato di prestazione interno. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti armonizzato.</b></p> <p><b>RALOC</b></p> <p><b>art. 5a</b></p> <p><sup>1</sup> Il regolamento comunale stabilisce le deleghe decisionali a favore del municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 della legge, avuto riguardo dei criteri che seguono. <b>I medesimi criteri sono di riferimento per la subdelega dal municipio ai servizi e ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, inoltre alla commissione amministratrice di quest'ultime.</b></p> <p><b>RGFCC</b></p> <p><b>art. 33</b></p> <p><sup>1</sup><b>La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.</b> <sup>2</sup><b>Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall'azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.</b> <sup>3</sup><b>In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell'azienda può prevedere la tenuta</b></p>	<p>Eventuale articolo nel regolamento dell'azienda per derogare alla contabilità armonizzata.</p> <p>Vedi sopra commento a artt. 9 e 13 cpv. 2 LOC.</p> <p>Nel regolamento dell'Azienda, occorre regolare se del caso eccezioni al principio di causalità.</p>
--	--	--

	<p><b>di una contabilità aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. E' tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.</b></p> <p><b>art. 34</b></p> <p><b>Il regolamento delle aziende può stabilire l'obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione.</b></p> <p><b>art. 35</b></p> <p><b>Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell'azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.</b></p> <p><b>art. 36</b></p> <p><b><sup>1</sup>Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell'azienda.</b></p> <p><b><sup>2</sup>Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>il regolamento dell'azienda lo prevede</b></li> <li>- <b>il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio</b></li> <li>- <b>una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.</b></li> </ul> <p><b>Sono riservate disposizioni di legge speciale.</b></p> <p><b><sup>3</sup>Il bilancio non può presen-</b></p>	<p>Nel regolamento dell'azienda, stabilire l'eventuale obbligo e regole per l'allestimento del piano finanziario</p>
--	--	--

	<p><b>tare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.</b></p> <p><b>art. 37</b></p> <p><b>Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall'art. 17, in particolare dei capoversi 6 e 7.</b></p>	
--	--	--

## ***Allegato 1.1***

Modelli di articoli di Regolamento delle Aziende o di Regolamento comunale

### **Regolamento Aziende**

art. ...

#### **Principio generale e settore di attività dell’Azienda (art. 192b LOC)**

<sup>1</sup> È costituita un’Azienda comunale (in seguito Azienda) ai sensi dell’art. 192b e seguenti LOC per lo svolgimento del compito di .... . Essa è denominata Azienda ....

<sup>2</sup> L’Azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale. Sono riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali.

art. ...

#### **Organi dell’Azienda (art. 192c LOC)**

Gli organi dell’Azienda sono:

- il Consiglio comunale (o Assemblea comunale)
- il Municipio
- evt. la Commissione amministratrice

art. ...

#### **Consiglio comunale (o Assemblea comunale)**

<sup>1</sup> L’organo legislativo dell’Azienda è il Consiglio comunale (o l’Assemblea comunale). Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività dell’Azienda:

- adotta i regolamenti dell’Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; approva contestualmente le tariffe e le tasse applicabili all’utenza
- esercita l’alta sorveglianza sulla gestione dell’Azienda
- esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo dell’Azienda
- autorizza le spese d’investimento
- decide l’esecuzione delle infrastrutture dell’Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell’Azienda

E’ per il resto applicabile l’art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.



<sup>2</sup> Per il settore di attività dell'Azienda, al Municipio sono delegate ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale  
(*oppure per oggetto fino a concorrenza di un importo di fr ...<sup>6</sup>*).
- di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) sulla base di preventivi e di progetti definitivi; ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale  
(*oppure per oggetto fino a concorrenza di un importo di fr ...*)
- d'acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC); ciò per oggetto fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale  
(*oppure per oggetto fino a concorrenza di un importo di fr ...*)
- d'intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC); ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale  
(*oppure per oggetto fino a concorrenza di un importo di fr ...*)

Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni, il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale.

(*oppure fino a concorrenza di un importo di fr ....*)

*evt.*

*In aggiunta a quanto precede può essere fissato anche un importo annuo globale da rispettare nell'espletamento delle competenze delegate al Municipio e subdelegate ai servizi.*

<sup>3</sup> Nel rispetto dei medesimi criteri e limiti finanziari, il Municipio è puntualmente autorizzato a subdelegare le competenze decisionali delegate del precedente capoverso a Direzione/servizi e funzionari/Commissione amministratrice dell'Azienda. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

*oppure*

<sup>2</sup> *Per le deleghe e le subdeleghe ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC relative al settore delle Aziende si rinvia a ... corrispettivo articolo di Regolamento comunale ....*

**art. ...**

## **Il Municipio**

<sup>1</sup> Il Municipio è l'organo esecutivo dell'Azienda. Esso è responsabile del regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda e delle sue infrastrutture.

<sup>2</sup> In particolare il Municipio:

- sottopone al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'Azienda
- propone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture dell'Azienda, sulla base di progetti e preventivi definitivi

---

<sup>6</sup> Da rispettare i criteri dell'art. 5a RALOC.

- allestisce il regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale
- evt. nomina ogni quadriennio la Commissione amministratrice
- stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse
- può emanare direttive tecniche
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del Comune
- delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche
- evt. disposti particolari relativi al settore.

<sup>2</sup> Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. ... *da citare evt. articolo sulle deleghe di investimento del Regolamento Aziende/ROC....*

<sup>3</sup> Tramite ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda il Municipio è autorizzato a delegare a Direzione/servizi e funzionari/Commissione amministratrice dell'Azienda decisionali municipali che la legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente.

Sono riservate leggi speciali. Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio entro il termine di 15 giorni

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

*oppure*

*... seguono indicazioni degli ambiti specifici di delega legati al settore dell'Azienda ad esempio: il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione delle Aziende comunali le competenze decisionali in materia di acquisto di energia, prodotti, ecc..*

*Seguono importo, limiti e modalità oppure importo, limiti e modalità saranno fissati tramite ordinanza.*

*oppure*

*Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia a .... menzionare articolo di ROC ... .*

**evt. art. ....**

### **Commissione amministratrice - Funzione e composizione<sup>7</sup>**

<sup>1</sup> E' istituita una Commissione amministratrice dell'Azienda (in seguito Commissione), con funzioni esecutive subordinata al Municipio.

<sup>2</sup> Essa è composta di ... membri<sup>8</sup>, designati dal Municipio ad inizio quadriennio, in base alla loro competenza. Sono riservati gli articoli 82 e 83 LOC.

*oppure*

*... seguono regole di designazione puntualmente stabilite ...*

---

<sup>7</sup> Non è obbligatoria la costituzione di una Commissione amministratrice.

<sup>8</sup> Possono essere membri della Commissione tutti i cittadini attivi del Cantone domiciliati nel Cantone Ticino.

**evt. art. ...**

### **Organizzazione della Commissione<sup>9</sup>**

<sup>1</sup> La Commissione designa un suo membro in qualità di Presidente.

<sup>2</sup> Per le sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

<sup>2</sup> La Commissione è convocata dal Presidente. Esso vi è tenuto se richiesto dalla maggioranza dei membri.

<sup>3</sup> La Commissione tiene un verbale delle sue sedute.

<sup>4</sup> Sono riservati gli articoli 100, 101 e 104 LOC.

*Seguono evt. altre regole sul funzionamento e l'organizzazione della Commissione.*

**evt. art. ...**

### **Competenze**

<sup>1</sup> La Commissione ha le seguenti competenze:

- .....
- .....
- .....

<sup>2</sup> La Commissione svolge inoltre le competenze delegate in base agli artt. ... *menzionare articoli sulla delega di gestione corrente e per gli investimenti evt. nel ROC....* e della relativa Ordinanza municipale.

**evt. art. ...**

### **Retribuzione**

La retribuzione dei membri della Commissione è regolata come segue:

- ...

Gli importi, ad eccezione del rimborso delle spese vive, sono da intendere al lordo.

**art. ...**

### **Contabilità**

<sup>1</sup> La contabilità è allestita in base alle disposizioni della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni.

---

<sup>9</sup> Si tratta di un esempio; riservato l'ossequio degli artt. 100, 101, 104 LOC, le regole di funzionamento possono essere fissate a dipendenza delle esigenze.

*evt. aggiunta*

*L'Azienda tiene pure una contabilità industriale secondo la direttiva ..... Il preventivo ed il consuntivo sono però presentati secondo le norme della LOC.*

<sup>2</sup> L'Azienda deve dotarsi di un piano finanziario allestito dal Municipio, che evidenzi in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

*oppure*

*evt. altre regole e tempi, adeguati all'attività azienda.*

**evt. art. ...**

### **Riversamento utile al comune**

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di una parte dell'utile al Comune se date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

**ALLEGATO 2**

**CONCESSIONI E ASSUNZIONI DI SERVIZIO PUBBLICO**  
**LINEE GUIDA D'APPLICAZIONE DELLA NUOVE NORME LOC**

*SEL, MAGGIO 2019*

## **Concessioni di servizio pubblico Assunzioni di servizi pubblici**

### **A. Concessioni di servizio pubblico**

Nuove basi legali:

- **n. artt. 193f, 193g, 193h, 193i, 217 LOC<sup>1</sup> che regolano la concessione di servizio pubblico;**
- le correlate modifiche degli **artt. 13, 31, 61, 75, 76 LOC.**

I nuovi articoli entreranno in vigore **il 1. luglio 2019** (cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019).

#### **Premesse**

Nel Capitolo III del Titolo VII LOC sono stati inseriti **4 nuovi articoli (art. 193f - art. 193i LOC)** in tema di **concessione di servizio pubblico**, finora regolata dalla LMSP.

Si tratta di articoli che regolano, in via generale e sul piano comunale, lo strumento della concessione di un servizio pubblico.

La concessione è il mezzo giuridico mediante il quale il Comune assegna a terzi - conferendo loro una posizione giuridica con garanzie di stabilità - un proprio compito pubblico, non intendendo eseguirlo direttamente. Al concessionario è conferito non solo il diritto, bensì l'obbligo di eseguire il servizio alle condizioni stabilite dalla concessione.

Il settore in cui queste concessioni sono più frequenti è oggi quello **dell'approvvigionamento tramite il gas e quello dell'approvvigionamento idrico quando non è il Comune a gestire gli stessi direttamente o tramite aziende municipalizzate<sup>2</sup>.**

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico rimandiamo al Capitolo 3.

**Da sottolineare che i nuovi articoli non sono applicabili alle concessioni in essere. Alle stesse rimarranno applicabili gli attuali articoli della LMSP, che resteranno transitoriamente in vigore<sup>3</sup>.**

---

<sup>1</sup> Con l'indicazione **n. art. ... LOC/RALOC/RGFCC/LA-LAEI** nelle diverse parti del documento s'intende: **nuovo articolo LOC/RALOC/RGFCC/LA-LAEI** in vigore dal 1. luglio 2019.

<sup>2</sup> In passato anche per l'approvvigionamento elettrico le relazioni fra i Comuni e le Società distributrici era retto da concessione in base alla LMSP. **Attualmente solo molto marginalmente, in futuro non più.** Infatti - a seguito dell'entrata in vigore della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) - a livello cantonale è stata adottata la Legge di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), in vigore dal 1. gennaio 2010. A quel momento, le concessioni esistenti fra Comuni e Società distributrici sono di principio decadute, eccezion fatta per alcuni aspetti compatibili con il diritto federale. In futuro la relazioni fra Comuni e Società distributrici per l'occupazione per l'istallazione di cavi e condotte del suolo pubblico - di cui fanno parte le strade, piazze, posteggi ecc.- saranno regolate da concessioni in base alla LA-LAEI e non più da concessioni in base ai nuovi articoli della LOC. Per gli aspetti relativi: vedi **Allegato 3.**

<sup>3</sup> A partire dal 1. luglio 2019 gli articoli LMSP che rimarranno transitoriamente in vigore saranno visionabili nella Raccolta cantonale delle leggi in calce alla LOC (R181.100), quale diritto transitorio.

## 1. Sintesi delle novità

Gli articoli della LMSP sono stati ripresi nella LOC senza stravolgimenti. Sono stati apportati solo limitati correttivi.

Di rilievo:

- **i contenuti obbligatori delle concessioni rimangono quelli di oggi**, con una modifica nel senso che durata della concessione e possibilità di riscatto anticipato **non** sono fissati in via obbligatoria dalla legge, ma sono piuttosto demandati ad una regolamentazione delle parti nella concessione;
- **si conferma l'obbligo per i Comuni di assumere il servizio qualora non vi fosse un rinnovo della concessione. Potrà tuttavia entrare in considerazione un'ipotesi di abbandono da parte del Comune della garanzia di un determinato servizio all'utenza, se previsto espressamente nella concessione previo accordo fra le parti.** La concessione - a tutela della posizione del concessionario e pure dell'utente - dovrà in questo caso preventivamente regolare le conseguenze qualora il Comune non dovesse procedere al riscatto delle infrastrutture al suo scadere. Per condizioni, termini, valori per il riscatto e per la relativa anticipata immissione in possesso degli impianti **è ripresa sostanzialmente la soluzione attuale.**

## 2. I contenuti dei nuovi articoli sulle concessioni

Qui di seguito i contenuti salienti delle nuove norme LOC:

### - **Principio e contenuti degli atti di concessioni**

Il Comune potrà continuare a dare in concessione a terzi servizi di interesse comunale. I contenuti obbligatori rimangono sostanzialmente quelli di oggi, con qualche modifica:

- **durata della concessione:** la fissazione della medesima - oggi stabilita imperativamente in 20 anni - è demandata alla puntuale pattuizione della parti;
- facoltà, condizioni, termini e preavvisi per il riscatto secondo il **n. art. 193h LOC** e per la relativa anticipata immissione in possesso degli impianti: è ripresa la soluzione attuale, demandando però alla concessione la regolamentazione dei termini temporali;
- gli obblighi relativi alla qualità del prodotto fornito sono quelli odierni;
- vi è un vincolo (**come oggi**) per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta una visione del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività nell'ambito della concessione, ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione, una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza. **Si conferma pertanto un nesso obbligatorio fra contabilità e tariffe;**
- i criteri fondamentali per il calcolo delle tariffe applicabili all'utenza e al Comune, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali (**come oggi**); si tratta infatti delle controprestazioni a carico dell'utenza per un servizio pubblico fornito, i cui principi fondamentali vanno stabiliti nella concessione; discorso analogo vale per eventuali tariffe speciali; la procedura di modifica delle tariffe deve poi essere regolata nell'atto (**come oggi**);

- i diritti di controllo del Comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti (finora da fornire automaticamente dal concessionario); copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al Municipio (**come ora**);
- le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione (**come ora**).

Sono espressamente riservate norme in leggi speciali o in direttive settoriali (vedi per il settore acqua potabile leggi settoriali e Direttive SSIGA<sup>4</sup> – cfr. Capitolo 3).

#### **n. art. 193f LOC**

##### **- *Modalità di adozione e modifica della concessione***

L'atto di concessione, il suo rinnovo e il suo prolungamento devono essere approvati dal Legislativo comunale (**come oggi**). La maggioranza decisionale necessaria è (**come oggi**) quella qualificata; la risoluzione del Legislativo è referendabile. L'atto va infine sottoposto per l'approvazione, con valore costitutivo, al Consiglio di Stato.

#### **n. art. 193g LOC; modifiche artt. 13, 31, 61, 75 e 76 LOC**

##### **- *Riscatto***

Di rilievo:

- alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune dovrà assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. **Si conferma pertanto il principio dell'obbligo di riscatto.** Clausola, preavviso e condizioni per il medesimo dovranno come ora essere stabiliti nell'atto di concessione (**n. art. 193f cpv. 2 let. b LOC**).
- Rispetto alla situazione odierna, è tuttavia **aperta una facoltà di stabilire diversamente nell'atto di concessione, regolandone tutte le conseguenze.** Previo accordo fra le parti, potrà quindi entrare in considerazione anche l'ipotesi di abbandono da parte del Comune della garanzia di un determinato servizio all'utenza. Ciò potrà avere delle conseguenze sulle tariffe ecc., visto che il titolare della concessione deve assumersi i maggiori rischi legati all'infrastruttura. All'utenza sarà comunque chiaro sin dal principio che il Comune potrà anche non assumersi nessun onere in merito allo scadere della concessione.  
Se è prevista la facoltà di non riscattare, la concessione dovrà partitamente e preventivamente regolare - a tutela della posizione del concessionario e pure dell'utente - le conseguenze qualora il Comune non dovesse procedere al riscatto delle infrastrutture allo scadere della concessione, non più rinnovata: vale a dire conseguenze, termini da ossequiare, diritti e gli obblighi delle parti (vedi **n. art. 193f cpv. 2 let. b LOC**).
- L'obbligo di riscatto potrà invece essere stabilito in leggi speciali, quando il tipo di servizio (vedi di carattere primario) lo dovesse imporre. Ne può essere il caso per l'approvvigionamento idrico - vedi in seguito Capitolo 3.
- La facoltà di anticipata immissione in possesso da parte del Comune, in caso di esercizio del riscatto, è confermata; ciò in un'ottica di stabilità e continuità del servizio.

---

<sup>4</sup> SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque ([www.ssig.ch](http://www.ssig.ch))



I termini temporali e le condizioni sono demandati alla pattuizione fra le parti. Cade la facoltà di legge di riscatto anticipato, che potrà però essere pattuito dalle parti nell'atto con le relative condizioni. Sono però riservate le concessioni in vigore.

- **Sono confermati i criteri attuali per il calcolo del valore del riscatto: il valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto.** L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili. Da questo valore sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. Il valore del riscatto dovrebbe pertanto tendere al valore residuo di bilancio.
- Come ora, con il riscatto il Comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.

Sono espressamente riservati disposti di legge speciale e direttive settoriali, oppure quanto eventualmente pattuito in sede di concessione stessa - vedi in seguito Capitolo 3 per l'approvvigionamento idrico.

#### **n. art. 193h LOC; n. art. 193f LOC**

##### **- Contestazioni**

Si confermano le vie di contestazione odierne, riservati i disposti di legge speciale:

- le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971. Se vi è accordo - avallato dal Legislativo comunale e dal concessionario - diversamente da oggi non sarà necessaria alcuna procedura davanti al Tribunale.
- Le contestazioni tra Comune e concessionario, inoltre quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È riservato (quale novità) l'art. 92 let. a) Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 per quanto attiene alle contestazioni di natura patrimoniale fra il titolare della concessione e il Comune. È per il resto applicabile la Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
- Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della Legge di espropriazione dell'8 marzo 1971. Se vi è accordo - avallato dal Legislativo comunale e dal concessionario - diversamente da oggi non sarà necessaria alcuna procedura davanti al Tribunale.

#### **n. art. 193i LOC**

##### **- Transizione al nuovo regime**

Di rilievo:

- i nuovi disposti sui contenuti (**n. art. 193f LOC**) e sul riscatto delle concessioni (**n. art. 193h LOC**) sono applicabili alle nuove concessioni adottate dopo la loro entrata in vigore, rispettivamente al rinnovo delle concessioni in essere alla loro scadenza. Rimarranno quindi transitoriamente in vigore gli artt. 35, 36 e 38 LMSP per questi aspetti.

Sono per contro immediatamente applicabili a tutte le concessioni il **n. art. 193g** sulle formalità di adozione, ecc., inoltre il **n. art. 193i LOC** sulle procedure di contestazione. Sono riservati eventuali disposti nelle leggi speciali.

#### **n. art. 217 cpv. 2**

### **3. Il settore particolare dell'approvvigionamento idrico**

Secondo l'art. 2 Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprl) i Comuni, per il loro comprensorio, assicurano un adeguato servizio di approvvigionamento d'acqua, segnatamente d'acqua potabile. Essi allestiscono un inventario degli impianti d'approvvigionamento idrico ed elaborano una relazione tecnica sullo stato e sulle necessità d'approvvigionamento; infine i Comuni adottano le misure atte a garantire un uso parsimonioso dell'acqua.

L'obbligo dei Comuni in tal senso è pure ribadito **all'art. 3 LApprl**, giusta il quale essi possono assolvere tale compito singolarmente o in Consorzio, come pure mediante concessioni a enti pubblici o privati, in regime di privata.

Queste norme sono state riprese nel progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (pLGA) che dovrebbe essere sottoposto al Gran Consiglio nel corso dei prossimi mesi. In particolare l'art. 81 del progetto LGA stabilisce che, riservate le competenze stabilite dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso nonché dalle relative norme di applicazione, i Comuni disciplinano e garantiscono l'approvvigionamento idrico sul loro territorio attuando i provvedimenti necessari (cpv. 2 let. b). Con l'accordo del Consiglio di Stato, essi possono delegare tali compiti unicamente ad altri enti di diritto pubblico con sede nel Cantone o ad enti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti di diritto pubblico con sede nel (cpv. 4). Inoltre, secondo l'art. 98 del progetto LGA, qualora un terzo svolga compiti di approvvigionamento idrico e non esista un atto formale di delega, il Comune è tenuto a formalizzare questo atto entro tre anni dall'entrata in vigore della legge. Tale delega non può tuttavia essere formalizzata qualora il terzo svolga i compiti di approvvigionamento in modo non conforme alle prescrizioni di legge. In tal caso il Comune è tenuto ad assumere direttamente i compiti di approvvigionamento, riscattando se del caso gli impianti di proprietà del terzo. Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell'impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

**Le nuove regole generali dei n. artt. 193f – 193h LOC e dell'art. 217 cpv. 2 LOC, che prevedono espressamente una riserva a favore del diritto speciale**, saranno in linea di principio applicabili<sup>5</sup> nei casi in cui il Comune non garantisce direttamente l'obbligo di approvvigionamento cui è tenuto per legge (art. 2 e 4 LApprl, risp. 81 cpv. 2 let. b progetto LGA), bensì lo esternalizza (art. 3 LApprl, risp. 81 cpv. 4 e 98 pLGA) a SA pubbliche, Patriziati, Cooperative, ecc. che con le infrastrutture di loro proprietà garantiscono il servizio. In questi casi il Comune assegna pertanto a terzi lo stesso mediante lo strumento della concessione di servizio pubblico.

---

<sup>5</sup> In particolare quando l'ente esterno non è di proprietà del Comune.

#### 4. Articoli LMPS abrogati e nuovi articoli a confronto

Nella **Tabella** seguente sono inseriti i vecchi articoli LMSP con i corrispettivi nuovi articoli LOC. Diversamente dal capitolo sulle Aziende comunali **non sono date indicazioni per la concretizzazione a livello comunale, visto che non dovrebbe essere necessario alcun adattamento dei Regolamenti comunali.**

Articoli LMSP abrogati	Nuovi articoli LOC
<p><b>Delle concessioni del riscatto delle aziende di interesse pubblico</b></p> <p><b>art. 35</b></p> <p>Qualunque concessione di aziende d'interesse pubblico per essere valida deve rispondere ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) essere votata dai due terzi dell'Assemblea comunale rispettivamente dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.</li> <li>b) Il messaggio municipale relativo alla domanda di concessione, nonché tutti gli atti e i piani inerenti e il progetto completo di convenzione devono essere messi a disposizione dei cittadini almeno un mese prima dell'assemblea;</li> <li>c) determinare in venti anni la durata della concessione, riservato l'art. 44;</li> <li>d) comprendere la clausola e le condizioni del riscatto secondo l'art. 38;</li> <li>e) stabilire l'obbligo per i concessionari di tenere una contabilità uniforme che indichi il risultato economico aziendale generale dell'attività svolta nell'ambito della concessione. La contabilità deve segnatamente includere un elenco dei Comuni serviti, che indichi per ognuno di essi le prestazioni fornite e il ricavo lordo.</li> <li>f) gli ammortamenti e gli accantonamenti devono in particolare tener conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione. I contributi di terzi per allacciamento devono essere contabilizzati separatamente. Copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere data annualmente al Municipio, al quale devono essere garantite tutte le facoltà di controllo e di ispezione da stabilire esplicitamente nell'atto di concessione;</li> <li>g) determinare le tariffe applicabili sia al Comune sia ai privati e la qualità del prodotto da fornire.</li> </ul> <p>1. Per la determinazione delle tariffe farà</p>	<p><b>e) concessioni</b></p> <p><b>Principio e contenuti</b></p> <p><b>art. 193f</b></p> <p><b><sup>1</sup> Il comune può dare in concessione a terzi servizi comunali di interesse pubblico.</b></p> <p><b><sup>2</sup> L'atto di concessione deve prevedere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la durata della concessione;</li> <li>b) clausola, preavviso e condizioni per il riscatto secondo l'art. 193h, per l'anticipata immissione in possesso degli impianti e per l'eventuale facoltà di riscatto anticipato; inoltre conseguenze, termini da ossequiare, diritti e obblighi delle parti, se la concessione prevede la possibilità di non riscattare gli impianti alla scadenza e se non vi è rinnovo della stessa;</li> <li>c) gli obblighi riguardanti la qualità del prodotto fornito;</li> <li>d) il vincolo per i concessionari di tenere una contabilità che preveda o permetta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una visione chiara del risultato economico e della situazione patrimoniale relativa all'attività svolta nell'ambito della concessione</li> <li>- ammortamenti che tengano conto della durata degli impianti e del loro costo di acquisto o di costruzione</li> <li>- una verifica dei costi alla base del calcolo delle tariffe applicate all'utenza;</li> </ul> </li> <li>e) i criteri per il calcolo delle tariffe applicabili al comune e ai privati, inoltre per la stipulazione di tariffe speciali;</li> <li>f) la procedura di modifica delle tariffe, ritenuto che la medesima può essere richiesta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; la procedura deve segnatamente tener conto</li> </ul>

<p>stato la contabilità di cui alla let. d) estesa a tutta l'azienda.</p> <p>2. La procedura di modifica delle tariffe deve essere particolarmente regolata; la modifica delle stesse può essere richiesta mediante preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno di durata della concessione a partire dal secondo anno di concessione; essa dovrà segnatamente tener conto dell'evoluzione di tutti i costi determinanti.</p> <p>3. La procedura per la stipulazione di tariffe speciali deve pure essere particolarmente regolata;</p> <p>f) determinare le multe in caso di contravvenzione e le condizioni di revoca della concessione in caso di grave violazione delle sue disposizioni.</p> <p>La concessione è sottoposta ai diritti di referendum e di iniziativa. Gli atti di concessione sono sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Stato. La concessione diventa esecutiva con tale approvazione.</p>	<p>dell'evoluzione di tutti i costi determinanti;</p> <p>g) i diritti di controllo del comune, in particolare il diritto di chiedere una volta all'anno il valore di riscatto degli impianti; copia dei conti di gestione e del bilancio deve essere in ogni caso trasmessa annualmente al municipio;</p> <p>h) le penalità in caso di violazione degli obblighi della concessione e le condizioni di revoca della stessa in caso di grave violazione delle sue disposizioni.</p> <p><sup>3</sup> Sono riservati disposti di legge speciale e superiore, inoltre direttive settoriali.</p>
<p><b>art. 36</b></p> <p>Le medesime formalità devono essere osservate nei casi di rinnovo, di modificazione o di prolungazione di una concessione già accordata: sono esclusi in ogni caso il rinnovo e la prolungazione in forma tacita.</p>	<p><b>Adozione, modifica, rinnovo e prolungamento</b></p> <p><b>art. 193g</b></p> <p><sup>1</sup> L'atto di concessione è adottato dall'assemblea o dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per i regolamenti comunali, riservati gli articoli 31 e 61. Le medesime formalità devono essere ossequiate in caso di rinnovo, modifica o prolungamento dell'atto.</p> <p><sup>2</sup> L'atto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Stato; la concessione diventa esecutiva con la stessa.</p> <p><b><u>Articoli correlati</u></b></p> <p><b>art. 13 cpv. 1 LOC</b></p> <p>let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privata;</p>

	<p><b>art. 31 LOC</b></p> <p><sup>1</sup> Per gli oggetti contemplati nelle lett. d), e), g), h), i), l) e <b>m)</b> dell'art. 13 e <b>agli artt. 192a e 193f</b>, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.</p> <p><b>art. 61 cpv. 2 LOC</b></p> <p><sup>2</sup> Gli oggetti di cui alle lett. d), e), g), h), i), l) e <b>m)</b> dell'art. 13 e <b>agli artt. 192a e 193f</b> devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.</p> <p><b>art. 75 cpv. 1 LOC</b></p> <p><sup>1</sup> Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a), d), e), g), h), i) e <b>m)</b> dell'art. 13 e <b>agli artt. 192a e 193f</b>, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.</p> <p><b>art. 76 cpv. 1 LOC</b></p> <p><sup>1</sup> Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a), d), e), g), h), i) e <b>m)</b> dell'art. 13 e <b>agli artt. 192a e 193f</b>, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.</p>
<p><b>art. 38</b></p> <p><sup>1</sup> Alla scadenza della concessione e se la medesima non è stata rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio o a concedere ad una propria azienda municipalizzata o un'azienda consortile di cui fa parte il servizio d'interesse pubblico.</p> <p><sup>2</sup> A tale scopo il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari.</p> <p><sup>3</sup> Nell'ambito dei servizi definiti dall'art. 2a, la nuova concessione può essere rilasciata ad aziende pubbliche o private, con o senza trasferimento di proprietà degli impianti.</p> <p><sup>4</sup> L'indennità di riscatto corrisponderà al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta qualora si verificassero rilevanti divergenze con le risultanze contabili.</p>	<p><b>Riscatto</b></p> <p><b>art. 193h</b></p> <p><sup>1</sup> <b>Alla scadenza della concessione e se la medesima non è rinnovata, il Comune è tenuto ad assumere in proprio il servizio d'interesse pubblico. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.</b></p> <p><sup>2</sup> <b>Il Comune ha il diritto di chiedere l'anticipata immissione in possesso degli impianti necessari se previsto dalla concessione.</b></p> <p><sup>3</sup> <b>L'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili e tenuto conto del capoverso seguente; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni</b></p>

<p>Dal valore così determinato sono infine deducibili i contributi di terzi per allacciamento.</p> <p><sup>4bis</sup> Il riscatto può essere chiesto quando sia trascorso un terzo della durata complessiva della concessione, e sarà preceduto dal preavviso di due anni.</p> <p><sup>5</sup> Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.</p> <p><sup>6</sup> ...</p> <p><b>art. 39</b></p> <p>I Comuni o Consorzi che fanno luogo al riscatto si intendono sostituiti nei contratti, oneri e diritti dell'azienda riscattata, relativi all'esercizio del servizio pubblico, nonché negli obblighi verso il personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati e il personale regolarmente assunto prima della denuncia del riscatto. Degli oneri e diritti derivanti da detti contratti sarà tenuto calcolo nella determinazione dell'indennità di riscatto.</p>	<p><b>altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione.</b></p> <p><b><sup>4</sup> In caso di riscatto il Comune subentra nei diritti e negli obblighi relativi all'esercizio del servizio pubblico riscattato, purché assunti prima della denuncia del riscatto; di ciò va tenuto conto nel calcolo dell'indennità di riscatto.</b></p> <p><b><sup>5</sup> Sono riservati disposti di leggi speciali o direttive settoriali.</b></p>
<p><b>art. 40</b></p> <p>Le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p><b>art. 41</b></p> <p>Le contestazioni tra Comune e azienda concessionaria sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.</p> <p><b>art. 42</b></p> <p>Per il resto sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p><b>art. 43</b></p> <p>L'indennità di riscatto è stabilita, giusta le norme di cui all'art. 38 di questa legge, dal Tribunale delle espropriazioni, riservato il ricorso al Tribunale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione.</p>	<p><b>Contestazioni</b> <b>art. 193i</b></p> <p><b><sup>1</sup> Riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra Comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</b></p> <p><b><sup>2</sup> Le contestazioni sull'anticipata immissione in possesso, sul riscatto e sulla relativa indennità sono decise dal Tribunale delle espropriazioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi della legge di espropriazione dell'8 marzo 1971.</b></p>

	<p><b>n. art. 217 LOC</b></p> <p><b>Termine di adeguamento alla legge delle aziende comunali e delle concessioni di servizio pubblico</b></p> <p><sup>1</sup> ... .</p> <p><sup>2</sup> <b>Gli articoli 193f, 193g e 193h non sono applicabili alle concessioni in essere alla loro entrata in vigore; alle medesime, fino alla loro scadenza, sono applicabili gli articoli 35, 36 e 38 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907. Sono riservati disposti di legge speciale.</b></p>

## B. Assunzione di servizi da parte del Comune

### 1. Considerazioni generali e contenuti del nuovo articolo

Gli articoli della LMSP (artt. 1, 7 e 8 LMSP) sull'assunzione di servizi da parte del Comune sono stati ripresi pressoché integralmente al **n. art. 192a LOC**.

Di rilievo:

- è confermata la facoltà per il Comune di assumere in proprio (anche in regime di monopolio) l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale.
- L'assunzione deve avvenire nei limiti della Costituzione e delle leggi (vedi diritti costituzionali quali la libertà economica (art. 27 Cost. Fed.) e la garanzia della proprietà (art. 26 Cost. Fed.). Il che significa che un Comune non può liberamente sottrarre un servizio all'economia privata; esso deve piuttosto rispettare precisi presupposti fissati dalla Costituzione (cfr. artt. 36 e 94 Cost. Fed.). Oltre che supportate da una base legale, operazioni di questo genere devono essere sorrette da un giustificato e preminente interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 Cost. Fed.), non devono interferire nella libera concorrenza, devono infine rispettare il principio della proporzionalità.
- Per gli aspetti procedurali, l'assunzione va decisa dall'Assemblea o dal Consiglio a maggioranza qualificata; sono per il resto applicabili le usuali trafale decisionali LOC. La risoluzione è referendabile; in merito vi è pure diritto di iniziativa.
- Il **n. art. 192a cpv. 1 LOC** riserva inoltre disposizioni di leggi speciali. A questo proposito si pensa in particolare al settore dell'approvvigionamento idrico (vedi sopra – A. Capitolo 3). Richiamati gli accennati obblighi generali a carico del Comune - oggi in base alla LApprl in futuro in base alla nuova normativa - nell'ipotesi in cui il terzo non fosse in grado di garantire il servizio in modo confacente e per risolvere situazioni di eventuali "reticenze" dei Comuni nell'assunzione, il progetto LGA prevede un obbligo tassativo del Comune di assumere direttamente il servizio di approvvigionamento e, se del caso, riscattare le infrastrutture di proprietà del terzo (vedi sopra - art. 96 progetto LGA). Il riscatto ha luogo tenendo conto del valore residuo dell'impianto. In caso di mancato accordo sul valore, il Comune avvia la necessaria procedura espropriativa.

**n. art. 192a LOC; n. artt.13, 31, 61, 75, 76 LOC**

### 2. Articoli abrogati e nuovi articoli a confronto

Nella **Tabella** seguente sono inseriti i vecchi articoli LMSP con i corrispettivi nuovi articoli LOC. **Non sono date indicazioni per la concretizzazione a livello comunale, visto che non dovrebbe essere necessario alcun adattamento de i Regolamenti comunali.**

Articoli LMSP abrogati	Nuovo articolo LOC
<b>art. 1</b> È data facoltà ai Comuni di assumere, in base alla presente legge, l'esercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi di interesse pubblico.	<b>n. art. 192a LOC</b> <b>a) Assunzione di servizi di interesse comunale</b>



**art. 7**

L'assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:

- a) risolve l'assunzione dei pubblici servizi e se questi devono essere amministrati dalla Municipalità o da speciale Commissione mediante organizzazione separata. Gli eventuali ricorsi sul quesito se un determinato servizio possa essere ritenuto di pubblico interesse, e quindi assunto direttamente dal Comune, saranno introdotti e giudicati a norma di legge sulla procedura per le cause amministrative. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva;
- b) adotta il preventivo per le spese d'esercizio;
- c) approva il conto consuntivo;
- d) nomina la commissione di revisione;
- e) stabilisce gli emolumenti del direttore e degli impiegati;
- f) adotta il regolamento organico dell'azienda;
- g) approva i regolamenti.

**art. 8**

L'assunzione dei pubblici servizi dovrà essere risolta dai due terzi dell'Assemblea - rispettivamente col voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio comunale.

Detta assemblea dovrà essere convocata colle norme stabilite per le Assemblee straordinarie almeno 15 giorni prima della sua tenuta.

Sarà dovere della Municipalità di far distribuire ai cittadini, almeno otto giorni prima, le sue proposte relative al servizio municipalizzato, coi dati tecnici, amministrativi e finanziari che vi hanno relazione.

**art. 37**

I servizi di interesse pubblico di spettanza dell'industria privata potranno venire riscattati dai Comuni o Consorzi di Comuni.

Il voto definitivo sul riscatto spetterà sempre all'Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'articolo 8 della presente legge e riservato il diritto di ricorso di cui all'articolo 7, let. a).

<sup>1</sup> **Nei limiti della costituzione e delle leggi, il Comune ha facoltà di assumere in proprio anche in regime di privativa l'esercizio diretto di servizi di interesse comunale. Sono riservate leggi speciali.**

<sup>2</sup> **L'assunzione è decisa dall'assemblea o dal consiglio comunale.**

**Articoli correlati****art. 13 cpv. 1 LOC**

**let. m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale anche in regime di privativa;**

**art. 31 LOC**

<sup>1</sup> Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l, **m** dell'art. 13 e **agli artt. 192a e 193f**, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

**art. 61 cpv. 2 LOC**

Gli oggetti di cui alle lett. d), e), g), h), i), l), e **m)** dell'art. 13 e **agli artt. 192a e 193f** devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

**art. 75 cpv. 1 LOC**

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a), d), e), g), h), i) e **m)** dell'art. 13 e **agli artt. 192a e 193f**, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

**art. 76 cpv. 1 LOC**

Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a), d), e), g), h), i) e **m)** dell'art. 13 e **agli artt. 192a e 193f**, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

**ALLEGATO 3**

**NOVITÀ NEI NUOVI ARTICOLI LA-LAEI**

*UEN, MAGGIO 2019*

**Sintesi delle novità introdotte nella LA-LAEI con l'abrogazione della LMSP**

L'abrogazione della LMSP ha comportato il trasferimento delle norme relative al settore della distribuzione dell'energia elettrica nella LA-LAEI.

**La gran parte degli articoli contenuti nella LMSP ancora attuali sono stati pertanto ripresi nella LA-LAEI senza cambiamenti.** Laddove ci sono state delle modifiche e/o degli adeguamenti, gli stessi sono stati esposti ed esplicitati nel Messaggio, al quale si rinvia (per la parte LA-LAEI vedasi pp. 44-52 del Messaggio nr. 7433 del 27 settembre 2017).

Le novità introdotte, sinteticamente riprese ed esplicitate qui di seguito, concernono il tema del riscatto; tuttavia esse entreranno in vigore in un secondo tempo. Infatti, il relativo nuovo dispositivo, ossia il **n. art. 13c LA-LAEI** entrerà in vigore unicamente con la completa liberalizzazione del mercato (art. 22 cpv. 2 LA-LAEI). Fino ad allora fanno stato le disposizioni transitorie (art. 22 cpv. 2 e 6 LA-LAEI), che, per la questione del riscatto, mantengono transitoriamente in vigore le regole attuali definite dall'art. 38 LMSP.

In sintesi:

**- Facoltà di riscatto**

La novità di rilievo concerne la facoltà di riscatto delle reti. Dalla consultazione è emerso come da più parti non si condivideva la fissazione nella LA-LAEI dell'obbligo di riscatto per il Comune nel caso in cui il gestore di rete non volesse più garantire il servizio e non volesse più chiedere il rilascio di una nuova concessione d'uso del suolo pubblico. L'obiezione è stata recepita: si è quindi introdotta nel **n. art. 13c cpv. 1 LA-LAEI** la forma potestativa, eliminando quindi l'obbligo per il Comune di riscattare la rete. Con ciò si è ovviato al rischio (non trascurabile) che un gestore di rete possa rinunciare arbitrariamente, in seguito all'obbligo di riscatto del Comune, a gestire una rete non redditizia.

Nel **n. art. 13c cpv. 1 LA-LAEI**, a differenza del precedente art. 38 cpv. 1 LMSP, si è inoltre esplicitamente stabilito che anche più Comuni assieme possono esercitare unitamente il diritto di riscatto della rete.

**n. art. 13c cpv. 1 LA-LAEI****- Valore di riscatto:**

Si è optato per non ancorare un valore di riscatto nella legge. Il **n. art. 13c cpv. 4 LA-LAEI** rinvia difatti al relativo capitolo della LOC per il calcolo dell'indennità di riscatto. Il **n. art. 193h cpv. 3 LOC** stabilisce difatti che *"l'indennità di riscatto corrisponde al valore reale e reperibile dei beni al momento del riscatto. L'indennità così determinata potrà essere corretta in caso di rilevanti divergenze con le risultanze contabili [...]; dal valore così determinato sono deducibili i contributi di terzi per allacciamento e ogni altro contributo all'investimento incassato. È riservata la facoltà di prevedere diversamente nell'atto di concessione"*.

Si noti che l'indennità risultante dai criteri stabiliti dal **n. art. 193h LOC** potrà essere corretta in base alle risultanze contabili per disposizione delle parti. Queste hanno quindi anche la facoltà di applicare comunque il cosiddetto valore EICom.

**n. art. 13c cpv. 4 LA-LAEI; n. art. 193h cpv. 3 LOC**